



Sommario

Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 17 maggio 2018	2
Conti	12
Attività della FSA	14
Attività della Commissione di disciplina	19
Attività della Commissione esami	19
Attività della CFPG	21
Attività del Servizio di consulenza giuridica	22
Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino dell'8 giugno 2017	23
Varia Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati	30
Impressum	44

Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino del 17 maggio 2018

Avv. Renato Cabrini

I colleghi di Consiglio avv.ti Gabriele Banfi, Andrea Lenzin, Gianluca Padlina, Andrea Rotanzi, Augusta Simoni e Sarah Stadler meritano pubblicamente un caloroso plauso per l'impegno profuso nella concretizzazione di quanto deliberato in occasione dell'assemblea generale dell'8 giugno 2017 e nella continua ottimizzazione dell'organizzazione del nostro Ordine. I risultati eccellenti del loro lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Mi accompagnano un po' dietro le quinte in questo appassionante viaggio nei variegati cosmi del diritto e della giustizia, sia a livello locale che fuori dai nostri confini cantonali, con l'obiettivo di contribuire, unitamente a tutti gli avvocati del Canton Ticino, ad adeguare il nostro Ordine alle moderne necessità dell'avvocatura del terzo millennio, a beneficio nostro e della giustizia e della società.

Viviamo in un'oasi felice. Ne siamo grati a chi ci ha preceduti e ha contribuito a costruirla. Esistono per contro realtà nelle quali l'esercizio dell'avvocatura viene coniugato con la carcerazione o con il pericolo di morte, e questo solo per aver difeso un essere umano. Nonostante ciò anche in Ticino si riscontra qualche problema che non deve essere sottovalutato. Dobbiamo vigilare affinché lo stato di diritto non sia scalfito e il giusto valore sociale e economico del nostro lavoro, di grande responsabilità e impegno, non sia misconosciu-

to. In particolare dobbiamo evitare che sia smiunita l'opera meritoria svolta dagli avvocati che prestano l'indispensabile "Servizio di picchetto penale" e il "Patrocinio d'ufficio", costituiti in maggioranza, ma non esclusivamente, dai nostri giovani.

Il Servizio di picchetto penale, certamente migliorabile, funziona comunque egregiamente. OATI, esplicitando in tal guisa il suo carattere di corporazione di diritto pubblico, dedica molte energie affinché esso proceda al meglio e opererà anche in futuro affinché sia ulteriormente migliorato, ad esempio con l'ausilio di novità tecnologiche. Abbiamo inoltre percepito da parte del Ministero pubblico un accresciuto rispetto del principio della corretta rotazione fra gli avvocati di picchetto. Desta per contro preoccupazione la retribuzione del patrocinio d'ufficio, le cui tariffe dovranno a breve essere adeguate all'odierno costo della vita (si pensi solo all'aumento dei premi di cassa malati intervenuto negli scorsi anni) se si vuole evitare il degrado della qualità del patrocinio a favore delle classi meno abbienti.

A proposito di novità tecnologiche segnalo che, prima di quanto si potrebbe immaginare - in tutta la Svizzera, Ticino per forza di cose compreso - sarà presto operativa la "giustizia telematica" e chi vorrà continuare a esercitare la nostra professione dovrà adeguarvisi.

All'orizzonte si profila un'iniziativa popolare - "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri" - che chi scrive ritiene nociva per la tutela dei diritti umani, per la nostra professione, per la nostra economia e oltremodo pregiudizievole alla sicurezza giuridica. La FSA, interpellata al proposito dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, ha rilevato come il diritto internazionale sia un elemento fondamentale per lo sviluppo del diritto svizzero e pertanto non deve essere indebolito privandolo di obbligatorietà. L'accettazione dell'iniziativa determinerebbe un importante nocumento alla sicurezza giuridica considerato che la Svizzera dovrebbe rinegoziare o mettere

fine ai trattati internazionali ogni volta che risultano contrari alla costituzione. Una tale evenienza farebbe vacillare la stabilità dell'ordine giuridico e la fiducia dei contraenti.

In collaborazione con altri attori della vita economica e produttiva ticinese cercheremo di contrastarla, spiegandone alla popolazione gli effetti problematici.

Serpeggia in molti l'idea della chiusura a riccio come strategia di sopravvivenza. Riteniamo perdente, dal profilo economico e sociale, ogni soluzione autarchica, in un mondo interconnesso e interdipendente come quello del terzo millennio. Non precludiamoci il futuro con questa illusoria chimera. Dubito, infine, che la Svizzera potrà rimanere terra d'arbitrati e di importanti organismi internazionali qualora l'iniziativa dovesse essere accolta.

Desta pure molta apprensione la tendenza da parte di taluni a misconoscere il principio del segreto professionale quale valore fondamentale per l'esercizio dell'avvocatura e per la sussistenza dello stato di diritto. È sconcertante constatare come nell'intento di contrastare alcuni fra i tanti comportamenti non virtuosi degli esseri umani (la frode fiscale, l'evasione fiscale e finanche l'ottimizzazione fiscale) si metta a repentaglio il segreto professionale e di conseguenza lo stato di diritto. Riteniamo che anche nella consulenza giuridica in ambito di diritto fiscale, così come in qualsiasi altro ambito del diritto, debba valere l'obbligo del segreto professionale, a tutela del bene supremo: lo stato di diritto, pilastro fondamentale dello stato democratico. La FSA è molto attenta alla problematica e regolarmente interviene a difesa della sua tutela, a livello federale e europeo.

Assemblea generale e IIa. Edizione del Gala degli avvocati (17/19 maggio 2018)

Dopo Bellinzona nel 2016 e Lugano nel 2017, quest'anno l'assemblea generale si terrà nell'incantevole Locarno, "Perla del Verbano" e città del cinema a vocazione internazionale. Si terrà nel nuovo Palazzetto del cinema e cercheremo, nonostante il nutrito ordine del gior-

no, di essere concisi, in quanto al termine della stessa seguirà un omaggio all'uscente Procuratore Generale John Noseda, con interventi del Procuratore Generale della Confederazione Michael Lauber e del Presidente della Corte plenaria del Tribunale penale federale avv. Tito Ponti. L'avv. Paolo Bernasconi, in rappresentanza dell'ordine forense, e il Giudice Matteo Cassina, in rappresentanza del potere giudiziario, gli tributeranno una breve laudatio.

Il nostro rapporto con le autorità giudicanti e inquirenti, talvolta contraddistinto da scontri anche veementi, è improntato al massimo reciproco rispetto nella dovuta comprensione dei rispettivi ruoli processuali.

Con lo spirito preso a prestito da uno sport tipicamente anglosassone, vogliamo quindi omaggiare con questa sorta di "terzo tempo" - tipico del rugby - colui che all'inizio della carriera e negli ultimi anni della sua attività professionale è stato nostro avversario nelle aule penali ma che per tanti anni ha comunque militato tra le nostre fila e che, non si può dubitarne, tornerà di certo a farne parte.

Anche quest'anno, ed è la quarta tornata, intendiamo celebrare gli avvocati con 50 anni di affiliazione a OATI, tributo che i diretti interessati accolgono con piacere, inviandoci favorevoli segni di ringraziamento. Quest'anno consegneremo l'attestazione all'avv. Fernando Pedrolini al quale rivolgiamo le nostre felicitazioni per questo invidiabile traguardo.

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Giuristi praticanti del Canton Ticino **sabato 19 maggio 2018** si terrà la **seconda edizione del Gala degli Avvocati** alla quale invito tutti caldamente a partecipare, individualmente o accompagnati. Gli avvocati desiderosi di essere rappresentati da un ordine in grado di tutelare i loro legittimi interessi - interessi che peraltro si coniugano con il buon funzionamento della giustizia - hanno il dovere di partecipare al principale appuntamento annuale dell'associazione di categoria.

Il programma della serata si annuncia peraltro molto accattivante. Dopo Sergio Ermotti nel 2016, quest'anno avremo quale ospite d'eccezione estremamente gradito il neo-Consigliere Federale Onorevole Ignazio Cassis, al quale spero numerosi avvocati ticinesi vorranno tributare un caloroso saluto.

Purtroppo, nella vita, vi sono anche i momenti di mestizia e profonda tristezza. All'assemblea ci raccoglieremo in un momento di silenzio in memoria dei nostri colleghi venuti a mancare nello scorso anno. Sono gli avv. Joseph Wicki, avv. Pierluigi Rossi, avv. Sergio Salvioni, avv. Candido Lanini e avv. Stefano Ghiringhelli che con la loro esemplare vita hanno dato lustro alla nostra professione. Alle rispettive famiglie vadano le nostre più sentite condoglianze.

Consiglio dell'Ordine -

Segretario generale - Segretariato OATI

L'assemblea generale di giovedì 8 giugno 2017 ha confermato, oltre il sottoscritto, l'avv. Augusta Simoni (responsabile BOA), l'avv. Gianluca Padlina (Vice-Presidente), l'avv. Gabriele Banfi e l'avv. Andrea Rotanzi e ha nominato quali nuovi consiglieri OATI l'avv. Andrea Lenzin e l'avv. Sarah Stadler, la quale ha assunto, con grande e generale soddisfazione, la funzione di "Segretario OATI". Per i motivi che verranno meglio precisati nel corso dell'assemblea, determinati dalla nuova figura del "Segretario generale OATI", riteniamo sia opportuno ridefinire tale funzione e tramutarla in quella di "Tesoriere OATI".

Vi abbiamo chiesto di accordarci un nuovo mandato quali membri del Consiglio dell'Ordine allo scopo di portare a termine il progetto di riorganizzazione di OATI che aveva quale punto cardine l'istituzione della nuova funzione del "Segretario generale OATI" finalizzata a rendere più dinamica ed efficace la nostra attività e a far fronte alle accresciute attività a cui l'Ordine è confrontato. A inizio settembre è stato quindi aperto un concorso per l'assunzione di un

Segretario generale dell'Ordine, come da bando preannunciato con newsletter N° 100 del 31 agosto 2017 e pubblicato sui principali quotidiani cantonali. Una sottocommissione del consiglio ha esaminato le numerose e valide candidature pervenuteci, con un impegnativo lavoro durato diversi mesi, al termine del quale ha scelto la Signora avv. Caterina Jaquinta Defilippi di Maroggia, che è operativa dal 1° gennaio 2018 presso la nostra sede in Corso San Gottardo 3 a Chiasso e che fin dai primi giorni ha dimostrato tutto il suo valore.

Un doveroso pensiero di grande gratitudine va come sempre rivolto a tutto il nostro segretariato, senza il quale i nostri servizi a favore della collettività, quali il servizio di gratuito patrocinio e il servizio di picchetto penale, non potrebbero di certo funzionare, così come d'altronde non potrebbe funzionare l'attività del consiglio nella sua totalità. Un ringraziamento molto sentito è quindi rivolto alla Signora Simona Carlini che ha definitivamente assunto con grande efficacia la conduzione del segretariato in sostituzione della (ormai mitica) Signora Nicoletta Cantù, che ha cessato nel frattempo la sua attività.

Tassa sociale

Senza l'aumento deciso dall'assemblea generale della tassa sociale, portata a CHF 600.- (comprensiva anche della tassa FSA di CHF 190.-), non sarebbe stato possibile procedere nel progetto di riorganizzazione dell'Ordine. Siamo però consci che per le giovani leve questo aumento non sia indolore e pertanto abbiamo elaborato un progetto di tassa ridotta che vi verrà esposto separatamente tramite uno speciale rapporto. Chiediamo però quale contropartita a coloro che beneficeranno di questa facilitazione di partecipare al Servizio di Consulenza giuridica.

Commissioni dell'OATI

Siamo estremamente grati a tutti i membri delle commissioni OATI per l'apprezzato e disinteressato lavoro che svolgono a favore dell'Ordine.

Sono ringraziati vivamente per l'impegno profuso. La composizione delle Commissioni è visibile sul nostro sito web (www.oati.ch), al quale rimando anche perché quest'anno non si sono registrati avvicendamenti.

Grazie alla presenza del nuovo Segretario generale, il Consiglio ha in animo nei prossimi mesi di creare nuovi gruppi di lavoro e procedere ad una ridefinizione e riorganizzazione delle commissioni, precisandone modalità e scopi.

Avvocati e praticanti

Gli iscritti ad OATI al 31 dicembre 2017 risultano essere 757, di cui 507 uomini e 241 donne. Queste ultime rappresentano quindi il 33% degli effettivi. Nel 2015 gli iscritti erano 744, nel 2016 759. Gli iscritti al registro cantonale degli avvocati risultano essere 825. Solo una minima parte degli avvocati esercitanti la professione (68) non è quindi affiliata al nostro Ordine, che rimane quindi l'associazione professionale di riferimento degli avvocati del Canton Ticino.

Grazie alla nuova organizzazione del nostro Ordine saremo in grado di incrementare ulteriormente i vantaggi professionali ed economici per gli avvocati che vi faranno parte, in modo da prevenire la scelta per certi versi incomprensibile, di coloro che, benché iscritti al registro degli avvocati, non fanno parte dell'Ordine.

Gli avvocati iscritti all'albo UE/AELS sono, oggi, 99: 10 in meno rispetto all'anno scorso invertendo così la tendenza degli scorsi anni caratterizzata da una costante crescita anche se negli ultimi tre anni si era già riscontrata una certa stabilizzazione del loro numero.

I praticanti iscritti al 31 dicembre 2017 erano 146, 10 in più rispetto all'anno scorso.

Il nostro rapporto con l'Associazione Giuristi praticanti del Canton Ticino è sempre vivo e fruttuoso e oltre all'organizzazione del

Gala degli avvocati e di eventi formativi quale la Presentazione del Commentario pratico al CPC è ora focalizzato nell'elaborazione di una "Carta dei praticanti" che speriamo verrà apprezzata in particolare dagli encomiabili avvocati che si dedicano alla formazione professionale dei giovani giuristi.

Come ormai da prassi consolidata, anche nel 2017 l'Ordine ha organizzato l'aperitivo che segue la cerimonia di conferimento della patente di avvocato da parte del Tribunale d'appello. Le due cerimonie (giugno e dicembre) si sono tenute nella sala del Consiglio Comunale di Lugano. L'Ordine è grato alla Città di Lugano per la disponibilità che da sempre riserva nei confronti di questa importante cerimonia che rappresenta una tappa essenziale per i neo avvocati e permette all'Ordine di incontrarli personalmente unitamente alle loro famiglie, alle Autorità giudiziarie e agli esaminatori che partecipano alla cerimonia.

A livello nazionale, i rapporti con la FSA, nel cui comitato siede l'avv. Niccolò Salvioni, a cui va il nostro più sentito ringraziamento, anche per l'importante e proficuo esercizio di collegamento tra il nostro ordine e quello nazionale, sono più che buoni.

Rapporti con il Dipartimento delle istituzioni e con le autorità giudiziarie

I rapporti dell'Ordine intercorsi nel 2017 con il Dipartimento delle istituzioni e con le Autorità giudiziarie sono stati caratterizzati da una proficua e cordiale collaborazione.

I contatti con il Consigliere di Stato, On. Norman Gobbi e con la Direttrice della Divisione della giustizia, avv. Frida Andreotti, sono regolari e molto proficui.

Sotto l'egida del Dipartimento delle Istituzioni e con la collaborazione dell'Istituto di diritto dell'Università della Svizzera italiana, il 5 dicembre 2017, ad esempio, un nutrito gruppo di avvocati OATI ha effettuato una sti-

molante visita all'Ufficio dell'Assistenza riabilitativa a Lugano in Piazza Molino nuovo 15, incontrando la responsabile del servizio, signora Luisella Demartini, che ci ha dato l'opportunità di visitare le camere di urgenza e il centro d'attività diurno, per meglio conoscere la funzione di assistenza sociale durante la detenzione e l'assistenza riabilitativa. Ciò quale prelude alla molto apprezzata conferenza sul nuovo diritto sanzionatorio, che ha visto quali relatori il Prof. Nicolas Queloz, Professore Ordinario di diritto penale e criminologia dell'Università di Friburgo, e l'Avv. Blaise Péquignot, Segretario generale della Conferenza latina dei Capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia, oltre alla già menzionata signora Luisella Demartini, che ha presentato la nuova cavigliera elettronica in uso nel Canton Ticino. Troverete tutte le relazioni sul nostro sito web (www.oati.ch) alla rubrica "*Contributi*" che trovate alla voce "*Comunicazioni*".

I rapporti con la Commissione per l'avvocatura e il Tribunale di Appello sono buoni e improntati ad una continua e proficua collaborazione per quanto concerne le reciproche competenze.

Pure le relazioni con il Ministero Pubblico sono molto positive ed in particolar modo con il Procuratore Generale avv. John Noseda, con il quale i contatti sono continui, segnatamente per il buon funzionamento del servizio del picchetto penale.

Formazione

Il Consiglio dell'Ordine non ha lesinato sforzi per ulteriormente incrementare la fondamentale offerta formativa in ambito giuridico destinata ai giuristi in generale e in particolare, agli avvocati iscritti a OATI, ai quali, sempre più in futuro, verranno applicate delle quote d'iscrizione preferenziali o addirittura verrà offerta l'entrata gratuita.

Caposaldo di queste iniziative è la collaborazione con la **Commissione ticinese per la for-**

mazione permanente dei giuristi (CFPG) e il **Centro Studi Bancari** a Villa Negroni, le cui collaudate attività sotto la direzione rispettivamente del Giudice Giorgio A. Bernasconi e dell'avv. Paolo Bernasconi con il Dr. René Chopard, sono di grande pregio e interesse. All'avv. Gianluca Padlina responsabile OATI della formazione e a tutti i membri della CFPG, ma in particolare ai rappresentanti OATI avv. Angelo Olgiati e avv. Mario Postizzi, vanno i nostri sentiti ringraziamenti per i sempre interessanti momenti di formazione proposti e per le pubblicazioni molto curate e di attualità.

Nel 2017 si è aggiunto il tassello formativo di alto spessore fornitoci dai professori di diritto dell'Università di Lucerna e, meglio, la **Formazione continua e aggiornamento per giuristi UniLU/IDUSI**, a cura dell'Istituto di diritto dell'università della Svizzera italiana, brillantemente rappresentato dalle colleghe avv. Prof. Federica De Rossa Gismundo e avv. Annamaria Astrologo. Alle stesse potete rivolgervi per ottenere qualsiasi informazione in merito al nuovo ciclo di conferenze che ha preso avvio a inizio 2018 e al quale tutti i cultori del diritto sono caldamente invitati a partecipare. Anche nel nuovo anno, come nello scorso, a un prezzo contenuto per gli avvocati OATI, professori universitari si prodigheranno a cadenza mensile, di giovedì, dalle 18:00 alle 20:00, per aggiornarci sulle ultime novità giuridiche in diversi, fondamentali, settori del diritto. Insomma una spumeggiante proposta formativa figlia della nuova trasversale ferroviaria alpina, che avvicinerà sempre più le diverse culture nazionali. Un sentito ringraziamento va rivolto a Cornèr Bank, che ha funto da apripista sponsorizzando la prima edizione di questo apprezzato evento, e a Banca Stato che ne ha ora preso il testimone quale sponsor privato affiancando il Dipartimento delle Istituzioni, Divisione Giustizia.

Nel nostro sito web - semplicemente digitando "maratona" nella finestrella "cerca nel sito"

che trovate nella *home page* - trovate i contributi della prima edizione della **Maratona del diritto** tenutasi a Villa Negroni, Vezia, il 18 novembre 2017 del cui successo siamo oltremodo fieri. Ne siamo grati a tutti coloro che si sono prodigati nella sua realizzazione, in particolare all'avv. Augusta Simoni, all'avv. Sarah Stadler e all'avv. Paolo Bernasconi. OATI ha proposto per la prima volta una mattinata di formazione/aggiornamento su temi d'attualità organizzata secondo la formula di brevi interventi (della durata di 15 minuti) che si succedono sui vari temi, incentrati sulle novità legislative o giurisprudenziali, rispettivamente su aspetti rilevanti per l'attività degli avvocati. In questo modo è stato offerto un rapido aggiornamento sulle conoscenze di base e/o sulle novità nelle varie materie da parte di specialisti che diventerà sicuramente un momento fisso annuale della nostra agenda.

Tra i tanti momenti formativi che hanno costellato l'anno appena trascorso piace infine ricordare il convegno **“Tra collezionismo e mercato: le regole del Mondo dell'arte”** tenutosi a Villa Ciani a Lugano in occasione dell'assemblea generale. La giornata di studi, molto apprezzata e che ha avvicinato OATI al mondo degli operatori d'arte, ha aggiornato il pubblico in merito alle norme vigenti in Svizzera nel commercio delle opere d'arte, sulle proposte di riforma del Codice dei Beni Culturali in Italia, e sui temi delle autentiche – strumento fondamentale per la valutazione delle opere – della gestione delle collezioni private e degli archivi degli artisti. Un particolare e grato ringraziamento va rivolto a LGT Bank, che ha sponsorizzato l'evento con molta professionalità e partecipazione.

BOA

Alla Presidente della Commissione di redazione del bollettino dell'OATI avv. Augusta Simoni va il più sentito ringraziamento per l'innappuntabile lavoro svolto che ha permesso di presentare interessanti numeri del nostro organo di informazione ufficiale, dal quale possia-

mo trarre importanti insegnamenti per il nostro quotidiano operare.

Al fine di sempre migliorare ed implementare il servizio di informazione/formazione giuridica tramite il BOA, invito tutti i colleghi e Magistrati interessati a fornire un loro contributo, annunciandosi alla presidenza della commissione.

Attività presidenziale

L'attività presidenziale è molto arricchente, ma richiede un certo impegno come si potrà constatare dal sottostante elenco delle principali attività svolte nel corso del 2017, alle quali vanno aggiunte le prestazioni per l'evasione, giornaliera, di corrispondenza cartacea ed elettronica, i colloqui telefonici e di persona e tanto altro ancora. In aggiunta vi sono le incombenze di natura deontologica, tra le quali figura il tentativo di conciliazione fra avvocati in lite. Tra i compiti del Presidente OATI vi è proprio quello di far incontrare nel proprio studio i contendenti e grazie alla sua mediazione, con una certa frequenza, gli stessi trovano una soluzione amichevole senza ulteriori fastidiosi strascichi.

A seguire una sintesi delle principali mansioni presidenziali svolte nell'anno trascorso:

- | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01 | Incontro per organizzazione maratona del diritto |
| 16/01 | Newsletter n. 90 (01/2017) - Modifica orari di apertura degli sportelli degli Uffici dei registri - Formazione continua e aggiornamento per giuristi UniLU/ IDUSI - Nuovo diritto del mantenimento dei minori - Riduzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi |
| 19/01 | Partecipazione al pomeriggio di formazione Nuovo diritto del mantenimento dei minori |
| 23/01 | Incontro per sponsorizzazione “Formazione UniLU/IDUSI” |

25/01	Incontro per organizzazione giornata “Arte e diritto”	07/03	Riunione CdO per riorganizzazione OATI
26/01	Comunicato stampa “Il CdO contrario alla riduzione del numero dei giudici dei provvedimenti coercitivi Partecipazione alla trasmissione radiofonica RSI La 1 - “La Consulenza”	07/03	Newsletter n. 94 (05/2017) - Corso di deontologia professionale / Visita Fondo di diritto
27/01	Partecipazione con discorso alla prima serata della Formazione continua UniLU - IDUSI	10/03	Partecipazione alla riunione dei Presidenti degli Ordini latini a Friburgo
28-29/01	Apertura anno giudiziario a Milano con partecipazione di delegazione giovani avvocati TI	14/03	Sopralluogo Villa Ciani per eventi dell’8/9 giugno 2017
30/01	Newsletter n. 91 (02/2017) - Ripetizione pomeriggio di formazione - Nuovo diritto mantenimento minori	17/03	Newsletter n. 95 (06/2017) - Regolamento sull’organizzazione del picchetto penale, sull’attribuzione delle difese penali d’ufficio e sulla designazione dell’Avvocato della prima ora.
07/02	Sopralluogo Villa Ciani per AG e “Arte e diritto”	22/03	Partecipazione all’Assemblea generale Ticino for Finance (Centro Studi Bancari, Villa Negroni)
08/02	Newsletter n. 92 (03/2017) - Collaborazione con la Biblioteca cantonale di Bellinzona - Pomeriggio di Studio in materia di deontologia professionale e aggiornamento per altri eventi	23/03	Corso di deontologia professionale / Visita Fondo di diritto / Aperitivo - Biblioteca cantonale di Bellinzona
13/02	Incontro con PG al Ministero pubblico per il regolamento del picchetto penale	28/03	Firma bilaterale con Ordine di Milano
16/02	Newsletter n. 93 (04/2017) - La firma elettronica - Modifiche legislative entrate in vigore il 1 gennaio 2017	28/03	Convegno a Milano “Il recupero crediti e il riconoscimento di sentenze nei rapporti tra Italia e Svizzera” Relatori: Prof. Roberta Clerici, Avv. Renato Cabrini e Avv. Ramona Tombini
16/02	Pomeriggio di formazione Nuovo diritto del mantenimento dei minori	30/03	Formazione UNILU all’USI - Diritto processuale civile
16-18/02	Apertura anno giudiziario di Barcellona	31/03	Incontro per collaborazione “Formazione docenti cantonali di diritto”
21/02	Partecipazione alla conferenza “Il crimine organizzato in svizzera” del Procuratore generale federale Lauber	04-05/04	Riunione dei Presidenti e Segretari cantonali a Berna (FSA)
23/02	Incontro per sponsorizzazione “Arte e diritto”	07/04	Apertura anno giudiziario (Rentrée) di Ginevra
23/02	Riunione CdO	12/04	Riunione CdO
23/02	Formazione UNILU all’USI - Diritto societario	13/04	Incontro con sponsor per “Arte e diritto”
24/02	Revisione dei conti Ticino for Finance (Centro Studi Bancari, Villa Negroni)		

24/04	Newsletter n. 96 (05/2017) - Assemblea generale dell'8 giugno 2017 / Nuovo logo	07/06	Partecipazione all'assemblea dell'as- sociazione bancaria ticinese
27,29/04	Apertura anno giudiziario di Madrid	08/06	Conferenza stampa con i media ticine- si per AG OATI
04/05	Incontro con AGP (avv. Rei) per Progetto Stage	08/06	Assemblea generale OATI 2017 - Villa Ciani, Lugano
06/05	Intervista RSI (il Quotiano) in merito alle tassazioni delle notule legali	08/06	Cena con Past President e avvocati con 50 anni affiliazione
07/05	Newsletter n. 97 (06/2017) - Convegno e party del 9 giugno 2017 / Progetto stage	09/06	Convegno Arte e diritto - Villa Ciani, Lugano
09/05	Riunione CdO	09/06	Party standing Dinner - Villa Ciani, Lugano
11/05	Incontro con Commissione informati- ca con sua nuova composizione	12/06	Incontro con Direttore Strutture carce- rarie, Laffranchini
18/05	Formazione UNILU all'USI - Diritti reali	15-17/06	Congresso degli avvocati a Lucerna
23/05	Newsletter n. 98 (09/2017) Prossimi appuntamento formativi e societari. Precisioni in merito alle disposizioni riguardante la corrispondenza epistolare tra difensore e detenuto (Newsletter n. 85). Patrocinio d'ufficio. Master in tax law ed in diritto economico e business crime.	22/06	Formazione UNILU all'USI - Diritto delle successioni
23/05	Partecipazione all'Ass Ordine dei Notai, Bellinzona	26/06	Assistenza in sede MP Conf. a avvo- cato OATI oggetto di perquisizione
23/05	Intervento alla trasmissione in tema di giustizia a Tele Ticino con PG John Noseda, Presidente Consiglio della Magistratura Werner Walser e On. Norman Gobbi	27/06	Riunione CdO
30/05	Sopralluogo Villa Ciani per AG e con- vegno "Arte e diritto"	03/07	Riunione CFPG
01/06	Incontro con Dipartimento delle Istituzioni, Bellinzona	07/07	Incontro per sponsoring 2018 UNILU
02/06	Partecipazione all'apertura anno giu- diziario a Lugano	17/07	Newsletter n. 99 (010/2017) Resoconto delle decisioni adottate all'assemblea generale dell'8 giugno 2017. Convegno OATI del 9 giugno 2017 "Tra collezionismo e mercato: le regole del mondo dell'arte". Vendesi libreria giuridica (testi di dottrina), preferibilmente in blocco
02/06	Incontro con Giudice Villa e Giudice Ermani in merito alle tassazioni delle notule legali	08/08	Riunione CdO
03/06	Partecipazione Torneo di calcio "Pentecoste 2017" dei Veterani del FC Mendrisio	17/08	Presa di posizione prospettata modifi- ca della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure
		24/08	Incontro per rinnovo copertura assicu- rativa
		25/08	Incontro per visita guidata del 16 dicembre 2017
		31/08	Newsletter n. 100 (011/2017) Concorso assunzione Segretario Generale OATI. Convegno dell'Ordine degli Avvocati di Milano:

	“L’arte nel diritto” del 24 ottobre 2017. Visita alla mostra “Pot-Pourri da Picasso a Valdés - la Collezione Braglia”: 16 dicembre 2017. Prossimi eventi OATI.	17/10	Riunione CdO
		24/10	Intervento al Convegno L’arte nel diritto a Milano
05/09	Intervista RSI-Il Quotidiano in tema di praticanti legali	14/11	Newsletter n. 103 (014/2017) Maratona del diritto OATI di sabato 18 novembre 2017 - Sold out - Nuovo diritto sanzionatorio / Visita al Patronato di martedì 5 dicembre 2017 - Presentazione del nuovo Segretario Generale OATI in occasione della Visita alla mostra “Pot-Pourri da Picasso a Valdés - la Collezione Braglia”: 16 dicembre 2017
05/09	Riunione per l’organizzazione Maratona del diritto		
05/09	Riunione CdO	14/11	Riunione CdO
13/09	Incontro per sponsorizzazioni future	17/11	Berna Riunione FSA e Conferenza dei Presidenti degli Ordini latini
13/09	Incontro per organizzazione “Diritto sanzionatorio”	18/11	Partecipazione alla Ia. Edizione della Maratona del diritto (mattinata a Villa Negroni a Vezia)
20/09	Newsletter n. 101 (012/2017) Ripetizione del pomeriggio di studio in materia di Deontologia professionale; 12 ottobre. SAVE THE DATE: Maratona del diritto; 18 novembre. SAVE THE DATE: Nuovo diritto sanzionatorio / Visita al Patronato; 5 dicembre. Incarico di insegnamento all’università di Lucerna. Concorso assunzione Segretario Generale OATI	23/11	Partecipazione a evento dell’Ordine del Canton Berna con visita a Palazzo Federale
25/09	Incontro con delegazione FSA (Collina d’Oro) avv.ti Nicolò Salvioni, René Rall e Urs Haegi	23/11	Newsletter n. 104 (015/2017) Convegno del 30.11.2017 sul mandato di gestione patrimoniale
28/09	Formazione IDUSI - Uni Lucerna; Il diritto delle migrazioni	24/11	Partecipazione alla rentrée Zurigo
09/10	Newsletter n. 102 (013/2017) AvocaTel.ch e ripetizione del pomeriggio di studio in materia di deontologia professionale: 12 ottobre 2017. Maratona del diritto OATI di sabato 18 novembre 2017 IVA e note d’onorario delle difese d’ufficio. Picchetto penale dei praticanti. Nuove tabelle del Servizio di picchetto penale e Servizio di consulenza giuridica (2018). Nuovi orari Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi.	30/11	Partecipazione alla rentrée Parigi
10/10	Apertura Festival dei diritti umani	05/12	Partecipazione alla conferenza Diritto Sanzionatorio con cena con i relatori
12/10	Pomeriggio di studio in materia di Deontologia professionale, avv. ti Canevascini e Rampini	14/12	Formazione IDUSI - Uni Lucerna; Diritto bancario
		15/12	Riunione CdO con Cena di Natale
		16/12	Visita mostra “Pot-Pourri da Picasso a Valdés” - Aperitivo natalizio Hotel Splendid
		18/12	Newsletter n. 105 (016/2017) Maratona del diritto del 18 novembre 2017 - Disponibili per il download tutte le presentazioni e relazioni.
		20/12	Newsletter n. 106 (017/2017) Segretario Generale / Tassa annuale 2018 / Formazione continua e aggiornamento per giuristi della Facoltà di

giurisprudenza dell'Università di Lucerna (UniLU) e dell'Istituto di diritto dell'Università della Svizzera italiana (IDUSI) - anno 2018 / Modificazione del tasso I.V.A. / Raccomandazioni in materia di esternalizzazione dei servizi di segretariato / Sportello virtuale del settore dei registri / Assemblea generale 2018 - SAVE THE DATE

Situazione patrimoniale OATI

Nel 2017 è stato registrato un aumento dei ricavi in ragione di CHF 35'483.- e dei costi in ragione di CHF 44'324.-. La perdita di esercizio (di CHF 48'921.- nel 2016) è stata di CHF 57'763.-. Il patrimonio sociale si è ulteriormente assottigliato passando da CHF 210'852.- dello scorso anno a CHF 161'780.-.

La voce degli stipendi ha conosciuto un importante rialzo, di quasi CHF 20'000.-, dovuto alla necessità di avvalersi di due segretarie durante il passaggio delle consegne fra quella precedente e quella nuova che ha evidentemente dovuto essere debitamente istruita e formata. Nel 2018 avremo nuovamente una sola persona attiva al 50 % nel segretariato, come nel 2016, con conseguente riduzione della relativa voce di spesa. Al proposito occorre rilevare che Ordini simili al nostro hanno alle proprie dipendenze un numero ben più elevato di personale di segretariato. La presenza dal 1° gennaio 2018 del Segretario Generale, che sgraverà il segretariato di alcune incombenze, aiuterà a mantenere ancora per qualche anno l'attuale situazione. La crescita continua delle attività e delle prestazioni targate OATI, scelta obbligatoria dopo la fine della coattività all'Ordine nel 2013, ha comportato un inevitabile aumento delle spese, parzialmente bilanciato da un aumento dei ricavi che dobbiamo ulteriormente incrementare nei prossimi anni. Il tempo dedicato alle numerose riunioni destinate all'impegnativa riorganizzazione dell'Ordine e alla scelta del nuovo Segretario generale e a altre numerose incombenze hanno

determinato una cospicua mole di lavoro con conseguente aumento delle indennità destinate al consiglio (CHF 73'514.- nel 2016, CHF 85'882.- nel 2017). La maggior voce di spesa continua ad essere costituita dalla tassa FSA pari a CHF 146'680.- (nel 2016 CHF 141'170.-).

Saluti finali

Spero di incontrarvi numerosi all'assemblea e ai momenti di contorno previsti a maggio 2018. Beninteso sono benvenuti coloro che plaudono al nostro operare ma soprattutto sono graditi i critici che ci consentono di aprire gli occhi sui nostri inevitabili numerosi sbagli.

Ringrazio le gentili colleghe e gli stimati colleghi per la cortese attenzione e auguro a tutti un felice anno di proficua avvocatura. Uno dei mestieri più appassionanti al mondo.

Presentazione dei conti per l'esercizio 2017

Bilancio al 31 dicembre 2017

	31.12.2016	31.12.2017
Attivi		
Cassa	373.30	181.45
CCP 65-6260-1	241'147.71	43'667.92
BSCT Conto corrente	63'707.46	63'623.01
Transitori attivi	—	—
IP da recuperare	71.55	71.55
	305'300.02	107'543.93
Macchine ufficio	2'800.80	4'473.70
<i>Sostanza fissa</i>	2'800.80	4'473.70
TOTALE ATTIVI	308'100.82	112'017.63
Passivi		
Transitori Passivi	141'170.00	2'850.00
Accantonamento	5'000.00	5'000.00
<i>Capitale terzi a breve</i>	146'170.00	7'850.00
Patrimonio	210'852.33	161'930.82
Risultato d'esercizio	-48'921.51	- 57'763.19
<i>Capitale proprio</i>	161'930.82	104'167.63
TOTALE PASSIVI	308'100.82	112'017.63

Conto economico 2017

	01.01.2016	01.01.2017
	01.01.2016	01.01.2017
Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino		
Tassa sociale	302'200.00	309'054.50
Tessere legittimazione	350.00	350.00
Ricavi diversi	209.60	39.66
Ricavi bollettino		3'500.00
Ricavi Manifestazioni sponsor	12'500.00	10'000.00
Ricavi Manifestazioni entrate	7'100.00	9'633.35
Consulenza giuridica	12'747.00	13'085.00
Servizio di conciliazione	600.00	500.00
Corsi ricavi entrate		10'030.00
Corsi ricavi sponsor		15'000.00
Interessi attivi	3.23	
Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino	335'709.83	371'192.51
Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino		
Tasse FSA	141'170.00	146'680.00
FBE - Federazione ordini forensi Europa	810.60	855.70
Contributi associativi	141'980.60	147'535.70
Stipendi	39'717.50	58'390.90
Oneri sociali	5'341.90	5'467.40
Costi del personale	45'059.40	63'858.30
Trasferte	15'161.84	10'185.30
Spese rappresentanza	4'542.10	2'893.95
Indennità consiglio ordine	43'100.00	62'055.00
Spese consiglio dell'ordine	6'010.80	6'000.00
Indennità commissioni ad hoc	4'700.00	4'748.00
Spese commissioni ad hoc	0.00	0.00
Consiglio e commissioni	73'514.74	85'882.25
Affitto	17'000.00	17'200.65
Costi diversi d'ufficio	70'765.00	58'582.70
Costi diversi	17'058.40	16'276.60
Costi informatici	28'299.85	9'623.05
Spese telefoniche	1'413.60	1'236.75
Spese cancelleria	1'128.85	1'570.30
Annunci	1'251.95	2'172.30
Abbonamenti		130.00
Spese postali	4'612.35	4'373.05
Spese ufficio	70'765.00	52'582.70
Stampati	532.50	1'976.40
Bollettino	4'226.25	7'159.10
Stampati	4'758.75	9'135.50
Manifestazioni	36'323.80	34'084.95
Comm. Formazione permanente giuristi	10'000.00	10'000.00
Assicurazioni	3'311.70	3'453.80
Ammortamenti	331.25	
Corsi	- 1'413.90	22'422.50
Altri costi d'esercizio	48'552.85	69'961.25
Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino	384'631.34	428'955.70
Totale Ordine Avvocati Cantone Ticino	- 48'921.51	- 56'763.19
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 48'921.51	- 56'763.19

Attività della Federazione Svizzera degli Avvocati

Avv. Niccolò Salvioni,
membro di consiglio FSA, Berna

Quest'anno do qualche orientamento relativamente alla varietà dei temi trattati o comunque incontrati nel contesto dell'attività dalla FSA, non necessariamente istituzionali o decisionali, quanto piuttosto esponendo cronologicamente gli eventi ai quali ho avuto modo di partecipare o i pensieri che ho avuto modo di percepire relativamente agli sviluppi in corso relativamente alla professione.

Le presenti descrizioni non rappresentano necessariamente la posizione della FSA, in particolare per quanto riguarda temi o problematiche ancora in fase evolutiva.

- 1) Nella *Conferenza dei Presidenti e dei Segretari degli Ordini cantonali* tenutasi all'Hotel Bellevue di Berna il 4 aprile 2017, alla presenza del nostro Presidente Avv. Renato Cabrini e della nostra allora Segretaria OATI Avv. Anna Fumagalli (da luglio dell'anno scorso brillantemente eletta Procuratrice Pubblica), oltre agli ulteriori 23 presidenti e segretari di Ordini cantonali, si sono trattati diversi temi d'interesse per l'avvocatura.

Tra questi gli oggetti pendenti presso il parlamento federale, la legge federale sull'avvocatura, i rapporti sugli incontri con i Tribunali federali, l'Ufficio federale di giustizia e il Ministero pubblico della Confederazione.

In tale occasione, è stato presentato il rag-

gruppamento regionale degli ordini degli avvocati della Svizzera orientale da parte del RA Thomas Dufner, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Turgovia, mentre il presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Zurigo, RA Marc Nater, ha esposto il problema della sorte della gestione incarti dei clienti quando un avvocato muore e non ha adottato disposizioni per causa di morte.

Inoltre, la commissione paritaria FSA - assicurazioni di protezione giuridica, ha presentato un progetto di check list per avvocati, su cui stanno lavorando, per il caso in cui il cliente sia a beneficio di assicurazione di protezione giuridica.

L'allora Presidente dell'*Unione Internazionale degli Avvocati* (UIA), Avv. Laurence Bory di Ginevra, ci ha fatto l'onore della sua presenza e ha presentato l'attività di questa importante organizzazione internazionale che presiedeva, che raggruppa oltre due milioni di avvocati in oltre centoventi paesi.

L'allora presidente FSA RA Sergio Giacomini ha svolto delle riflessioni sull'immagine professionale dell'avvocato in Svizzera, in rapporto con la sua entità, anche quale soggetto economico. Se da un lato la Commissione europea nel 2004 ha messo in dubbio la necessità di regolamentare l'attività degli avvocati, la CCBE, con il *Rapporto Yarrow*, ha dal canto suo invece sostenuto la necessità di una regolamentazione di tale mercato.

Da ultimo, sono state espone le soluzioni adottate nei Cantoni di Vaud e Zurigo per regolamentare, in modo informatico, la selezione degli avvocati di picchetto penale.

- 2) Il *Congresso degli avvocati* del 2017 ha avuto luogo a Lucerna in giugno durante tre giorni nello stupendo quadro del KKL e alla presenza di 800 tra avvocati provenienti da tutta la Svizzera, di cui una quindicina dal Cantone Ticino, conferenzieri e ospiti in provenienza dall'estero e in rappresentanza di differenti associazioni nazionali e internazionali, prevalentemente europee.

Chi ha partecipato ha potuto apprezzare il grande valore informativo delle decine di occasioni di aggiornamento professionale che spaziavano dalle materie più tipiche, grazie a contributi di specialisti elvetici affermati quali il Prof. Denis Tappy in ambito procedurale civile o il RA François Logoz di Losanna in ambito di diritto successorio o il Prof. Niklaus Ruckstuhl di Basilea in ambito di procedura penale, fino a temi di attualità nel contesto della trasformazione digitale in atto, dell'archiviazione, della sicurezza dei dati elettronici, della cyber criminalità fino alla gestione dello stress e del tempo.

Abbiamo avuto il privilegio di udire da pensatori d'avanguardia germanici quali il matematico-filosofo trasversale Prof. Dr. Gunter Dueck o il RA Markus Hartung della *Bucerius Center on the law profession* di Amburgo, riflessioni impressionanti sul futuro dell'economia, e di riflesso anche dell'avvocatura, nel contesto del rapido sviluppo delle tecnologie digitali a livello europeo e mondiale.

Lo specialista in *hacking* e cyber attacchi Ivano Somaini, ha esposto in modo concreto i rischi dell'utilizzo di tecnologie informatiche senza protezione, come pure quanto sia facile, ad esempio, appropriarsi di identità SMS terze persone.

Il tema principale del congresso "*Coesione degli attori della giurisdizione*" ha

condotto ad interessanti scambi di opinioni tra FSA ed avvocatura con le autorità giudiziarie ed amministrative attive a livello federale.

Nel corso del venerdì pomeriggio ha avuto luogo l'assemblea dei delegati FSA, alla quale hanno partecipato anche i nostri delegati FSA cantonali provenienti dal Cantone Ticino.

In tale occasione, in sostituzione del Consiglio FSA uscente, al posto del RA Adrian Rufener di San Gallo, è stato eletto il RA Matthias Mischer di Soletta; mentre in sostituzione del Presidente RA Sergio Giacomini, di Svitto, acclamato assieme al RA Rufener quale ringraziamento per l'opera svolta, è stato eletto il RA Hansjörg Rhyner di Glarona.

I rimanenti membri di Consiglio sono stati riconfermati, tra i quali il RA Urs Haegi di Zurigo, nominato Presidente, l'Av. Albert Nussbaumer di Friburgo, nominato vicepresidente, affiancati dal Av. Amedée Kasser, Losanna, Av. Birgit Sambeth-Glasner, Ginevra, RA Agnes Dormann, Basilea e il sottoscritto, per quanto mi concerne per gli ultimi due anni statutari. Ciò significa che il mandato federale al sottoscritto terminerà in occasione del Congresso degli avvocati che si terrà a Lucerna nel giugno del 2019. Il Consiglio FSA dovrà dunque cooptare un nuovo rappresentante del Cantone Ticino a Berna.

- 3) Il 19 luglio 2017, la *SAV-FSA Services SA*, Berna, società anonima parallela alla associazione FSA, che si occupa di tutte le attività di prestazione di servizi offerti dalla FSA, ha aggiornato i rapporti in seno al Consiglio di amministrazione in funzione della nuova composizione del Consiglio FSA.

- 4) Il 22 settembre 2017, in rappresentanza della Federazione Svizzera degli avvocati, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, ho partecipato al ***Simposio sul Ruolo della Corte di Giustizia Europea nell’integrazione europea*** organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano, dal Presidente Avv. Remo Danovi, in stretta collaborazione con il Comitato delle Relazioni Internazionali (CRINT) e dal suo Presidente avv. Mario Dusi di Milano.

Giuseppe Tesauro, giudice costituzionale emerito e professore, ha avuto modo di indicare di essere contento di parlare della Corte di giustizia europea come dell’ “Europa che c’è”. Egli ha indicato che la Corte sita in Lussemburgo ha avuto un ruolo trainante nello sviluppo d’Europa. Ha pure ricordato che la giustizia che va verso le esigenze sociali è una buona giustizia, è una giustizia «disinvolta», che è buona siccome molte volte il legislatore delega al giudice cose che non vuole fare. L’Europa è nata perché la gente s’era “scocciaata” della guerra. L’Unione del carbone e acciaio è sorta per evitare che la Germania decidesse da sola. È nata poi la CE: c’era però il problema della sovranità, nemica dalla pace. Hanno allora formato il mercato unico, per “fomentare” la pace. Il mercato comune, era dunque uno strumento, non un obiettivo politico, volto ad ottenere la pace.

David Green, Presidente del comitato internazionale della *Law society of England*, si è soffermato sulle problematiche determinate dalla *Brexit*. Egli ha indicato che dovrà essere formata della legislazione secondaria mediante ratificazione di convenzioni specifiche. Tale approccio è semplicistico: in realtà “una scatola blu

piena di cavi” deve essere cambiata con una “scatola rossa”: non si tratta di un compito semplice.

Cosa accadrà dei casi pendenti? Quale diritto si applicherà? Cosa succederà con gli ordini di arresto europei? E cosa succederà con le Convenzioni di Lugano e di Bruxelles? Problemi potranno anche porsi relativamente al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni provenienti dal Regno Unito.

Trasporre la legislazione e la giurisprudenza europee nella legislazione domestica è un grande compito. Inoltre, le negoziazioni possono iniziare unicamente dopo l’uscita dall’Unione europea, e questa deve ancora accettare ciò.

Il Regno Unito attualmente è la diciottesima più grande sorgente di reddito a livello planetario, con molte connessioni in tutto il mondo.

La Brexit avrà effetti anche sulla libertà di movimento degli avvocati.

Per quanto concerne l’isola d’Irlanda, il confine con l’Irlanda del Nord dovrà essere chiuso nuovamente, con controlli stretti.

In margine ad una relazione del Giudice Hon. Gerard Hogan della Corte di appello di Irlanda, alla quale ho avuto modo di assistere a Dublino il 20 ottobre 2017, è emerso che, in prospettiva irlandese, nel caso di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, de facto, ciò potrà determinare per i paesi di tradizione *Common law* rimanenti nell’UE, quali Irlanda, Cipro e Malta, un loro isolamento. Il contributo di avvicinamento dell’Unione Europea alla *Common law* ed in particolare a taluni suoi istituti potrebbe anche interrompersi. Il diritto commerciale e contrattuale potrebbe “europeizzarsi” ancora di più. È un’incognita prevedere se a seguito di questa riduzione di peso spe-

cifico dei paesi a tradizione *Common law*, questi ultimi saranno addirittura indotti a cessare di mantenere questa tradizione.

- 5) Il 25 settembre 2017 una delegazione composta dal Presidente Urs Haegi, unitamente al segretario Generale René Rall ed il sottoscritto, si è recata ad Altdorf per un incontro con il **Consiglio dell’Ordine del Cantone Uri**, rappresentata dal Presidente RA Thomas Arnold e dal Segretario RA Michael Maier ed il tesoriere RA Michael Zraggen. In tale occasione abbiamo discusso dei temi che interessano i rapporti tra FSA e Canton Uri. Lo stesso giorno, nel tardo pomeriggio, vi è stato un incontro anche con il **Consiglio dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino** a Lugano, rappresentato dal Presidente avv. Renato Cabrini, dal vicepresidente avv. Gianluca Padlina e dai membri di Consiglio avv. Sarah Stadler, Chiasso, e avv. Andrea Lenzin, Lugano, discutendo di temi che interessano da vicino i rapporti tra FSA e OATI.
- 6) In occasione della **Conferenza dei Presidenti degli Ordini cantonali** tenutasi all’Hotel Zum Äusseren Stand di Berna il 17 novembre 2017, alla presenza del nostro presidente avv. Renato Cabrini oltre a ulteriori 22 presidenti di ordini cantonali, si sono trattati ulteriori diversi temi d’interesse per l’avvocatura, tra i quali, oltre agli aggiornamenti di quanto avvenuto nel frattempo e la nuova strutturazione dei gruppi tematici FSA, si sono approfonditi in particolare un rapporto situativo nel contesto della digitalizzazione della professione di avvocato da parte del gruppo tematico FSA “*digitalizzazione*”, tramite il presidente di tale gruppo RA Roland Köchli di Zurigo ed altri suoi competenti membri. Inoltre, si è discusso

la tematica relativa all’attestato federale quale “*Paralegal*”.

- 7) Il 26 gennaio 2018 in rappresentanza della FSA il Presidente Urs Hägi con il sottoscritto abbiamo partecipato al **Simposio Intelligenza artificiale: nuove sfide, nuovi diritti, tecnologie del domani, trasformazioni sociali, il futuro della professione legale** organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano presso la sala conferenze di Palazzo Reale, Milano, e per esso sempre dal Comitato delle relazioni internazionali (CRINT). Molti erano gli avvocati rappresentanti di Ordini esteri, in particolare dalla Polonia, a comprova di quanto l’importanza della tematica sia percepita a livello internazionale, con sedici interventi da parte di altrettanti esponenti internazionali a fine congresso.

Quali spunti di riflessione, e terminologia specifica relativa alla tematica, molto interessante è stata la relazione, tra le altre, del giudice della Corte d’Appello di Milano Dott. Amedeo Santosuosso, che ha accennato ai concetti di “*snodi*”, di “governo dei collegamenti, non dei contenuti”, “software predittivi” e “text builder” e della differenza tra il *ragionamento a base intuitiva* e il *ragionamento a base tecnologica*, basato quest’ultimo su memoria, esperienza, libri o software.

Dal canto suo l’avv. Camilla Mantelli ha parlato di *e-discovery* e *computational contracts*, rilevando che, per ora, il vantaggio umano consiste nel fatto che ancora non si sappia come le idee nascano.

La Prof. Avv. Gisella Finocchiaro, dell’Università di Bologna, dal canto suo ha esposto la problematica della responsabilità civile nel contesto dell’intelligenza artificiale, delle responsabilità oggettive e i profili assicurativi, in particolare degli

incidenti da parte di automobili con guida automatica e dei sistemi con facoltà di auto apprendimento, ipotizzando che in futuro vi saranno assicurazioni con fondi di risarcimento e polizze assicurative specifiche per danni da robot.

Il giorno successivo, la delegazione FSA ha potuto presenziare alla cerimonia dell'*Apertura dell'anno giudiziario 2018* presso l'Aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo i saluti della Presidente del Tribunale di Appello, Dott. Marina Tavassi, alla presenza di una folta delegazione di avvocati brasiliani, accanto al presidente dell'Ordine degli avvocati di Bucarest Av. Dr. Ion Dragne e alla presenza in sala della Presidente della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini, in chiusura di cerimonia abbiamo avuto occasione di portare personalmente a quest'ultima i saluti da parte degli avvocati svizzeri.

- 8) Con decisione del 15 dicembre 2017 (DTF 2C_1054/2016 e 2C_1059/2016), trasmessa alle parti il 15 febbraio 2018, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito che, sulla base delle disposizioni normative vigenti attualmente, non c'è spazio per **società di avvocati** di proprietà mista: tutti gli azionisti devono essere avvocati registrati.
- 9) Il 6 marzo 2018 una delegazione composta dal Presidente RA Urs Hägi, unitamente al RA Hanjörg Rhyner e al sottoscritto, si è recata a Hergiswil per un **incontro con il Consiglio dell'Ordine del Cantone di Sopra-/Sottoselva**, rappresentato dalla Presidente RA Lucia Omlin, la vicepresidente RA Sybille Würsch e la tesoriera RA Marlène Bernardi. In tale occasione abbiamo discusso dei temi che interessano i rapporti con la FSA.

- 10) La prossima **giornata dell'avvocato svizzero avrà luogo a Sciaffusa** il 15 giugno 2018. In tale occasione si discuterà anche sull'opportunità e rischi dell'utilizzo di soluzioni Cloud da parte di Studi legali, relativamente al cui tema la FSA si è fatta promotrice di un sondaggio di confronti dei propri membri.

A proposito di **sondaggi** volti a comprendere meglio le condizioni operative degli avvocati, la FSA ne ha avviato uno relativo all'operatività di "*Paralegal*" negli Studi legali, e prossimamente, sotto la supervisione dell'*Istituto svizzero di federalismo* di Friburgo, ne sarà avviato uno relativo alle *Spese di Giustizia nei Cantoni*. Come di consuetudine, con ritmo quinquennale, si desidera anche elaborare un aggiornamento dello *Studio sui costi degli Studi legali*, basato sui conti del 2017. A momento debito la FSA formulerà le rispettive domande ai propri membri: occorre considerare che più saranno gli avvocati che risponderanno ai quesiti, più il risultato di questo studio risulterà rappresentativo per tutta la categoria professionale svizzera. Già ora ringraziamo per la vostra partecipazione attiva a queste richieste di puntuali informazioni, volte a comprendere meglio la nostra professione e le condizioni in cui questa viene svolta.

Attività della Commissione di disciplina degli avvocati

Avv. Brenno Canevascini,
Presidente della Commissione

L'attività 2017 della CDAvv può essere così riassunta.

Sono stati aperti 30 procedimenti su altrettante segnalazioni o d'ufficio: 8 sono stati decisi dal Presidente (art. 5 del Regolamento CDAvv), 19 sono stati istruiti chiedendo le osservazioni al segnalato, 2 sono stati aperti ed immediatamente sospesi in attesa dell'esito di una parallela procedura penale, mentre 1 è stato aperto ma sono stati chiesti chiarimenti al segnalante.

Complessivamente nel 2017 sono state emanate 32 decisioni: 11 di natura Presidenziale (art. 5 del Regolamento CDAvv) e 21 dalla Commissione.

Di queste ultime: 14 sono sfociate in un abbandono del procedimento, 7 sono state di natura condannatoria. Di queste ultime per 1 è pendente un ricorso al TCamm.

Attualmente e complessivamente sono pendenti 31 procedimenti dei quali: 9 sospesi in attesa della decisione penale, 1 sospeso in attesa della decisione civile, 2 sospesi in quanto oggetto di ricorsi al TCamm, 2 sono oggetto di richiesta di chiarimento a segnalanti, mentre 17 sono in istruttoria o pronti per l'emanazione della decisione

Attività della Commissione esami

Avv. Fabio Soldati,
Presidente della Commissione

È un fatto che siamo sempre più sollecitati da colleghi di altri Stati che desiderano lavorare come avvocati in Svizzera. Dopo essermi confrontato con il cancelliere del tribunale d'appello, avv. Claudia Petralli Zeni che smista le richieste, ho ritenuto che possa esser utile riassumere sinteticamente le norme in materia dato che concernono anche (invero in misura minima) la Commissione esami.

Giusta l'art. 9 della Legge cantonale sull'avvocatura, gli avvocati che adempiono le condizioni dell'articolo 28 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) possono chiedere alla "Commissione per l'avvocatura" l'iscrizione nell'albo degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), ciò che li autorizza ad esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine. In poche parole, chi è avvocato in uno Stato UE o AELS, ed è iscritto all'albo degli avvocati di tale Stato, può regolarmente e senza limitazioni esercitare la professione nel nostro Cantone a condizione che abbia un permesso di lavoro o di residenza (quindi potrebbe essere anche un frontaliere), abbia un recapito professionale in Ticino, ed abbia una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Qualora l'avvocato degli Stati sopra menzionati non voglia rimanere iscritto nell'albo del

suo paese, ma voglia iscriversi all'Albo degli Avvocati del nostro Cantone, egli ha tre possibilità, contemplate negli art. 30, 31 e 32 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

- a) Chi vuole iscriversi immediatamente al registro cantonale del nostro Cantone deve sottoporsi ad una **prova attitudinale** (cfr. art. 13 RLavv), che in pratica corrisponde al nostro esame per divenire avvocato (ovvero deve affrontare l'esame scritto e orale). Fino ad oggi nessuno ha chiesto tale opzione.
- b) Se invece l'avvocato degli Stati UE e AELS svolge un'attività sul nostro territorio, ovvero dimostra di aver partecipato ad un'attività legale in Svizzera di una durata inferiore a tre anni (non è prevista una durata minima ma solitamente la richiesta avviene dopo un paio di anni di pratica), egli potrà chiedere alla commissione un **colloquio di verifica** (cfr. art. 14 RLavv), che corrisponde al nostro esame orale, con particolare attenzione alle materie di diritto pubblico. Nell'ultima sessione, come potete leggere sotto, abbiamo avuto un caso.
- c) Se l'avvocato UE e AELS ha svolto almeno tre anni di attività legale effettiva in Svizzera, potrà chiedere l'iscrizione nel nostro registro cantonale senza affrontare esami. In questi casi l'avvocato deve dimostrare alla Commissione per l'avvocatura di aver personalmente trattato in modo approfondito delle problematiche e dei mandati in diversi ambiti del diritto svizzero e anche in sede giudiziaria, a comprova della conoscenza da parte sua del diritto procedurale cantonale. La Commissione, da parte sua, effettua le verifiche di sua competenza per quanto attiene ai procedimenti di natura contenziosa. Nella pratica, la maggior parte degli avvocati UE e AELS scelgono questa opzione.

Per quanto concerne i risultati delle ultime sessioni esami:

Sessione primaverile 2017:

iscritti: **36** candidati
ritiro (alla prova orale): **2** candidati
promossi: **24** candidati
bocciati: **10** candidati

Sessione autunnale 2017:

iscritti: **29** candidati + **1** colloquio di verifica
ritiro (alla prova scritta): **1** candidato
promossi: **19** + **1** colloquio di verifica
bocciati: **9** candidati

Attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi

Avv. Angelo Olgiati,
rappresentante OATI presso la CFPG

Dopo l'ultima assemblea generale del nostro Ordine, l'attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG) si è concentrata innanzitutto sulla giornata di studio del 2 giugno 2017, che ha seguito l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017/2018 e che è stata dedicata agli sviluppi e agli orientamenti recenti nel diritto del lavoro.

Curata dal professor Marco Borghi e dalla collega Raffaella Martinelli Peter, la giornata è stata arricchita dai contributi del professor Jean-Philippe Dunand, dal collega Guido Corti, dal professor Thomas Geiser, dal dottor Adrian von Kaenel, dal professor Rémy Wyler e dalla collega Lorenza Rossetti.

La giornata ha avuto un grande successo e gli interventi hanno suscitato vivo interesse.

Il 9 novembre scorso si è poi tenuta la serata di studio dedicata alle cartelle ipotecarie, ai diritti reali e al diritto esecutivo. Curata dal collega Flavio Cometta, la serata ha avuto quale relatore il professor Hansjörg Peter. Moltissimi i presenti e grande l'interesse per la materia e la relazione.

Sul fronte delle pubblicazioni, va annoverato il volume no. 55 della Collana rossa, intitolato "Giurisprudenza recente del Tribunale federale: sentenze di principio, cambiamenti di prassi e questioni lasciate aperte" come pure il

volume no. 21 della Collana gialla, con il contributo del professor Peter durante la ricordata serata del 9 novembre 2017.

Volgendo lo sguardo al futuro prossimo, il 19 aprile 2018 è in programma una serata di studio sull'obbligo di collazione nel diritto ereditario, a cura del professor Antoine Eigenmann, mentre la giornata di studio correlata all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018/2019, che si terrà il 28 maggio 2018, sarà dedicata alle insidie della prescrizione.

Attività del Servizio di consulenza giuridica

Avv. Renato Cabrini,
Presidente della Commissione del servizio di consulenza giuridica

Nell'anno 2017 novantaquattro avvocati OATI hanno offerto gratuitamente 445 consulenze, delle quali 94 nella sede di Bellinzona, 186 nella sede di Lugano, 79 nella sede di Balerna e 86 nella sede di Losone, ripartite su 48 mezze giornate di cui 10 a Bellinzona, 20 a Lugano, 8 a Balerna e 10 a Losone. Sono state fornite pure 13 consulenze a tagliando, per i

casi urgenti. Gli avvocati che hanno prestato servizio sono stati 39 a Lugano, 20 a Losone, 19 a Bellinzona, e 16 a Balerna. È auspicabile che in futuro si possa incrementare il numero degli avvocati che forniscono tale servizio in modo da cadenzare meglio l'onere per coloro che lo adempiono e aumentare ancora il numero delle consulenze a favore dell'utenza.

Il carico amministrativo che ne deriva per il nostro segretariato è assai rilevante e viene parzialmente coperto dagli incassi che quest'anno hanno raggiunto l'importo di CHF 13'085.-, in linea con le entrate dello scorso anno e quindi con un aumento di oltre CHF 5'000.- rispetto a quelle del 2015, pari a CHF 7'985.-. Il servizio di consulenza giuridica è molto apprezzato dalla popolazione e contribuisce notevolmente alla buona immagine del nostro Ordine e di

Servizio di consulenza giuridica

Anno	Lugano	Giubiasco	Balerna	Losone	Totale giornate	Totale Consulenze	Incassi CHF
2017	186	94	79	86	48	445	13'085
2016	179	85	73	100	50	437	12'747
2015	226	95			29	321	7'985
2014	200	117			30	317	8'715
2013	212	90			28	302	8'690
2012	207	105			29	312	8'435
2011	238	106			29	344	8'420
2010	221	129			30	350	9'223
2009	220	99			31	319	8'397
2008	230	121			31	351	9'580
2007	210	99			28	309	8'360
2006	216	108			28	324	8'950
2005	261	89			31	350	9'110
2004	378	No			44	378	10'450
2003	397	No			48	397	10'465
2002	159	No			12	159	4'469

riflesso dell'insieme del corpo degli avvocati del Canton Ticino. Dopo il necessario periodo di assestamento delle novità introdotte nel 2016 (l'apertura delle due nuove sedi nel Mendrisiotto e nel Locarnese, la congiunzione del Servizio di Picchetto penale con il Servizio di Consulenza giuridica, la Consulenza giuridica a tagliando e la presenza più marcata dei praticanti) occorrerà nei prossimi mesi riflettere su un ulteriore potenziamento del servizio che potrebbe concretizzarsi, ad esempio, implementando una volta l'anno una Giornata della Consulenza giuridica OATI da tenersi in luoghi alternativi a quelli usuali e in occasione della quale meglio far conoscere l'attività e gli scopi dell'Ordine e dei suoi affiliati.

Ricordiamo che il sito web oati.ch prevede, già nella home page, nonché alla rubrica "Servizi", un'apposita pagina dedicata al Servizio di consulenza e nella quale è possibile reperire il regolamento del servizio e la tabella dei turni anonimizzata. La tabella con i nominativi si trova nell'area riservata ai membri dell'Ordine del sito. Un particolare ringraziamento va infine rivolto ai Colleghi che, con competenza e disponibilità, hanno permesso anche nel 2017 la buona riuscita di questo servizio e che, attraverso il loro operato, garantiscono un'immagine positiva e costruttiva dell'Ordine.

La Commissione, infine, è estremamente grata ai Comuni di Lugano, Bellinzona, Losone e Balerna, nonché ai rispettivi funzionari comunali, che con la loro collaborazione contribuiscono alla buona riuscita del servizio.

Verbale dell'Assemblea generale ordinaria OATi 2017 dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Presiede l'avv. Renato Cabrini,
Presidente OATi

Data: **08 giugno 2017, ore 16.15**

Luogo: **Sala degli Specchi di Villa Ciani,
Lugano**

Presiede l'Assemblea l'Avv. Renato Cabrini,
Presidente OATi.

Il Presidente apre l'assemblea, porge il benvenuto a tutti i presenti e saluta gli ospiti intervenuti, segnatamente:

- Norman Gobbi, consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle Istituzioni;
- Avv. Frida Andreotti, Direttrice della Divisione della Giustizia;
- Daniel Kipfer, Presidente del Tribunale Penale Federale
- Tito Ponti, Giudice, Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
- Matteo Cassina, Giudice, Presidente del Tribunale d'appello;
- Daniele Cattaneo, Giudice, Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- Andrea Pedroli, Giudice, Presidente della Camera di diritto tributario;
- Franco Lardelli, Giudice, Presidente della Camera di Protezione;
- Reto Medici, Presidente della Magistratura dei minorenni;
- Fiorenza Bergomi, Procuratrice Capo;

- Claudia Petralli Zeni, Cancelliera del Tribunale d'appello;
- Avv. Sergio Giacomini, Presidente FSA;
- Avv. Alberto Zanetta, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Verbania;
- Avv. Sergio Martelli, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese;
- Avv. Brenno Canevascini, già Presidente OATi;
- Avv. Pascal Cattaneo, già Presidente OATi;
- Avv. Battista Ghiggia, già Presidente OATi;
- Avv. Chiarella Rei-Ferrari, già Presidente OATi;
- Avv. Riccardo Rondi, già Presidente OATi;
- Avv. Fabio Soldati, già Presidente OATi;
- Avv. Patrizia Galimberti, già Presidente OATi;
- Avv. Claudio Isotta, già Cancelliere del Tribunale d'appello e Conciliatore del Servizio di conciliazione OATi;
- Avv. Rosella Chiesa-Lehmann, Presidente dell'Ordine dei notai del Canton Ticino;
- Avv. Laure Bandle, ArtLaw Foundation, Ginevra.

Il Presidente scusa inoltre i seguenti invitati che per impegni concomitanti non hanno potuto prendere parte all'assemblea e meglio:

- Giorgio A. Bernasconi, Presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello;
- Francesco Bertini, Pretore della Pretura di Locarno Città;
- Flavio Biaggi, Pretore della Pretura di Blenio;
- Avv. Isabelle Brunner, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Friburgo;
- Avv. Brenno Brunoni, già Presidente OATi e FSA;
- Antonio Fiscalini, Giudice, Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello;
- Roy Garré, Giudice, Corte dei reclami penali del Tribunale federale, Presidente dell'Associazione svizzera dei magistrati;

- Avv. David Gruber, Presidente dell'Ordine degli avvocati del Canton Vallese;
- Avv. Urs Haegi, vice-presidente FSA;
- Charles Jacques, Giudice, Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello;
- Avv. Amédée Kasser, membro di Consiglio FSA, Losanna;
- Andreas Keller, Giudice, Corte dei reclami penali del Tribunale Penale federale;
- Avv. Roberto Keller, Responsabile Area dei servizi amministrativi e gestione del web;
- Avv. Grégoire Mangeat, Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ginevra;
- Giuseppe Muschietti, Presidente della Corte penale del Tribunale Federale;
- Avv. Marc Nater, Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Canton Zurigo;
- Avv. Albert Nussbaumer, vice-presidente FSA;
- Avv. Lucia Omlin, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Obwaldo e Nidwaldo;
- Avv. Alessandro Patelli, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como;
- Dr. Matteo Pedrotti, Pretore della Pretura di Lugano;
- Avv. René Rall, Segretario generale FSA;
- Avv. Hansjörg Rhyner;
- Avv. Adrian Rufener, membro di consiglio FSA;
- Avv. Niccolò Salvioni, membro di Consiglio FSA e già Presidente OATi;
- Flavia Verzasconi, Giudice, Presidente del Tribunale cantonale amministrativo.

Hanno inoltre scusato la loro assenza i colleghi di cui alla lista annessa al presente verbale.

Sono presenti, oltre al Presidente avv. Renato Cabrini, i membri del Consiglio dell'ordine: avv. Gianluca Padlina, vicepresidente, avv. Anna Fumagalli, segretario, Avv. Gabriele Banfi, avv. Augusta Simoni e avv. Andrea Rotanzi.

Il Presidente invita tutti i presenti a riservare un minuto di raccoglimento alla memoria dei

colleghi scomparsi successivamente all'ultima assemblea del 19 maggio 2016: Avv. Gianmaria Mosca, Lugano, già Presidente OATi e avv. Eugenia Bianchi, Lugano.

Il Presidente cede la parola all'on. Norman Gobbi, che porta il proprio saluto a tutti i presenti dichiarando che molti sono i temi affrontati dal Dipartimento delle Istituzioni nell'ambito dell'avvocatura. Sottolinea la qualità degli avvocati che sono attivi sul suolo cantonale. Egli rileva che, ciononostante, vi sono delle problematiche da affrontare e da risolvere: aspetti che peraltro sono già stati condivisi sia con il Consiglio dell'OATi sia con quello dell'OdNTi.

Un aspetto importante è sicuramente quello che concerne i costi dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, sia nell'ambito civile sia in quello penale. Egli ritiene infatti che occorra intervenire attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro che proponga delle soluzioni, ad esempio introducendo un tasso massimo delle prestazioni in ambito penale.

Evidentemente occorre prestare attenzione a non compromettere la qualità del lavoro stesso.

Rileva in seguito che intende migliorare la collaborazione tra il Dipartimento e l'OATi: ritiene che vi sono infatti molte innovazioni da affrontare, in primo luogo sicuramente il progetto E-Giustizia. Egli evidenzia che i cantoni sono ben contenti di poter dalle risposte concrete a questo importante progetto.

L'on. Gobbi ringrazia infine l'OATi per la proficua collaborazione dimostrata e per il concreto apporto all'edificazione di uno Stato di diritto efficace e proficuo anche sul piano economico. Auspica la continuazione di questa fattiva collaborazione anche in futuro.

Il Presidente si scusa per il ritardo del Sindaco di Lugano, Marco Borradori e richiama la propria relazione pubblicata sul BOA n. 53 del mese di aprile 2017.

Si passa quindi all'esame delle singole trattande dell'ordine del giorno.

1. Costituzione Assemblea e nomina scrutatori

Il Presidente accerta preliminarmente che l'assemblea è stata validamente convocata con l'invio della convocazione in data 08 maggio 2017, in ossequio al termine di 20 giorni di cui all'art. 7 dello Statuto.

Hanno registrato la propria presenza 64 avvocati aventi diritto di voto e 2 praticanti, secondo la lista di dettaglio annessa al presente verbale.

Quali scrutatori vengono nominati all'unanimità l'avv. Daniele Bianchi e l'avv. Didier Lelais.

2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 19 maggio 2016

Il verbale dell'assemblea è stato pubblicato sul BOA n. 53, pag. 19-25 e sul sito internet dell'OATi, oltre ad essere rimasto a disposizione presso il Segretariato OATi di Chiasso.

Il Presidente viene dispensato dall'Assemblea dalla lettura del verbale dello scorso 19 maggio 2016.

Constatato non esserci interventi nella sala, il Presidente mette in votazione il verbale assembleare del 19 maggio 2016, che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente cede la parola al Sindaco di Lugano, on. Marco Borradori, il quale nel frattempo ha raggiunto la Sala degli Spechi. L'on. Borradori dà un cordiale benvenuto al Presidente dell'OATi e a tutti i presenti da parte del Municipio della Città di Lugano.

Ringrazia l'OATi per aver organizzato la propria assemblea presso la Villa Ciani e rileva come questo luogo sia rimasto chiuso per lungo tempo. Egli si rallegra che proprio ora, nel momento in cui l'OATi tratta il tema del diritto e dell'arte, la Villa Ciani venga di nuovo aperta al pubblico. L'on. Sindaco definisce

eccezionale questa iniziativa poiché il convegno arte e diritto e l'assemblea OATi danno vita a questo luogo e costituiscono un segnale importante per tutta la Città.

Il Sindaco ricorda come grazie anche al LAC la Città abbia esteso i suoi orizzonti ed acquistato una dimensione nuova ed estremamente attrattiva. Inoltre egli osserva che Lugano ha tra i suoi traguardi il polo sportivo di Cornaredo, che è destinato a divenire il nuovo fronte della Città. Questo nuovo stadio potrebbe anche accogliere l'amministrazione della Città e potrebbe pure ospitare un nuovo Palazzo di giustizia, ridando nuova vita alla Città. Ciò permetterebbe inoltre di incrociare ulteriormente gli interessi della Città e dell'OATi.

L'on. Marco Borradori saluta e ringrazia l'OATi ed i suoi membri e ricorda la centralità del ruolo dell'Ordine in seno alla Giustizia.

Il Presidente ringrazia il Sindaco per l'ospitalità concessa e ringrazia per aver concesso all'OATi la possibilità di organizzare l'assemblea ed il convegno presso Villa Ciani.

3. Relazione presidenziale

La relazione presidenziale completa è stata pubblicato sul BOA n. 53 (pag. 2-11).

Il Presidente non ritiene di procedere ad una rilettura integrale del testo pubblicato ed opta invece per sviluppare alcuni temi che gli stanno particolarmente a cuore.

Egli ricorda che l'assemblea ha conferito al Consiglio dell'Ordine il mandato di riorganizzazione dell'OATi e riferisce in merito al lavoro che è stato sin qui espletato.

La concretizzazione di questo progetto è data principalmente dalla comparsa della nuova figura del Segretario Generale.

Con riferimento alla composizione del Consiglio dell'Ordine, il Presidente spiega che i Colleghi avv. Roberto Badaracco e avv. Anna Fumagalli dovranno essere sostituiti, in quanto il primo è divenuto membro dell'esecutivo della Città di Lugano, mentre la Segretaria è

stata recentemente nominata quale Procuratore Pubblico presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Il Presidente sottolinea che è indispensabile ripensare all'organizzazione dell'OATi, non solo nell'interesse dei membri, ma anche per meglio contribuire al buon funzionamento della Giustizia.

La decisione sulla riorganizzazione dell'OATi comporta tuttavia un aumento dalla tassa sociale, che passerà da CHF 400.- a CHF 600.-.

A questo proposito il Presidente ricorda brevemente all'Assemblea i motivi di questa necessità, già evidenziati nella relazione presidenziale.

Egli sottolinea poi tutti i momenti formativi offerti da OATi ai propri membri, ricordando nel contempo gli eventi formativi futuri.

Il Presidente accenna anche alla questione che concerne le problematiche sollevate in merito ai costi delle difese d'ufficio, argomento di attualità.

Un delegazione del Consiglio dell'OATi ha incontrato i Giudici Mauro Ermani e Marco Villa del Tribunale penale cantonale per una discussione su questo tema. In tale contesto il Presidente ha in particolare ricordato che le ore che vengono fatturate dai difensori sono quelle effettivamente svolte dalla difesa.

La problematica andrà ancora discussa e occorrerà trovare delle soluzioni.

Il Presidente ringrazia poi i membri del Consiglio dell'Ordine per l'impegno profuso, per le grandi competenze dimostrare e per la grande umanità espressa.

Il Presidente ringrazia inoltre sentitamente ed in modo particolare la signora Nicoletta Cantù, segretaria presso il Segretariato di Chiasso, che dopo una lunga carriera in seno all'OATi, ha raggiunto l'età del pensionamento e formula i migliori auguri alla signora Simona Carlini Muscionico che la sostituirà. Il Presidente consegna alla signora Nicoletta Cantù un omaggio quale segno di riconoscenza

e gratitudine per il lavoro svolto per l'OATI durante questi anni.

Il Presidente ringrazia infine tutti i membri delle varie Commissioni dell'Ordine.

4. Presentazione della proposta di riorganizzazione OATI

Il vice presidente, avv. Gianluca Padlina, presenta attraverso una presentazione power point le novità che la riorganizzazione dell'OATI comporta.

5. Deliberazioni

Dopo la presentazione effettuata dal vice presidente avv. Gianluca Padlina, il Presidente mette in votazione le singole proposte di modifica (riorganizzazione dell'Ordine, aumento della tassazione sociale, modifiche statutarie e abolizione della CAVv) con i seguenti risultati.

Proposta di riorganizzazione e nuova tassazione sociale

(CHF 600.– a partire dal 1° gennaio 2018)

Favorevoli: 32

Contrari: 15

Astenuti: 6

La proposta viene accettata a maggioranza dei presenti: viene pertanto accolto l'aumento della tassazione a CHF 600.–

Modifiche statutarie

Modifica dell'art. 11 cpv. 3 dello Statuto.

Viene proposto di aggiungere all'attuale art. 11 cpv. 3 dello Statuto la seguente frase: "Il subentrante è designato dai membri del Consiglio rimasti in carica".

La modifica è accolta all'unanimità.

Modifica dell'art. 16 cpv. 2 dello Statuto.

Viene proposta l'estensione del versamento di indennità previste a favore del Presidente e del Segretario/Cassiere a tutti i membri del Consiglio, e segnatamente modificando l'art. 16 cpv. 2 dello Statuto come segue: "Il Consiglio fissa annualmente l'indennità for-

fettaria per i membri del Consiglio."

Favorevoli: 49

Contrari: 1

Astenuti: 3

La modifica è approvata a maggioranza dei presenti.

Abolizione della CAVv

Prende le parole l'avv. Riccardo Rondi, già Presidente OATI, il quale non si oppone all'abolizione della CAVv, ma sottolinea che occorre mantenere delle norme che completano i Codici federali.

L'Avv. Brenno Canevascini, Presidente della Commissione di disciplina degli avvocati, rassicura i membri dell'Ordine sul fatto che l'abolizione della CAVv non creerà alcun problema.

Al termine della discussione il Presidente mette in votazione la proposta di abolizione della CAVv

La proposta di abolizione della CAVv è approvata all'unanimità.

6. Nuovo logo

Si rinvia alla presentazione power point che è stata allestita dal Consiglio dell'Ordine e presentata dal Presidente, il quale illustra il risultato del sondaggio effettuato sulle proposte di logo. Si decide che per il momento verrà mantenuto l'attuale logo dell'OATI.

7. Nomine statutarie

Per acclamazione vengono eletti quali membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati:

Presidente:

avv. Renato Cabrini, Lugano

Vicepresidente:

avv. Gianluca Padlina, Lugano e Mendrisio

avv. Augusta Simoni, Bellinzona

Membri:

avv. Andrea Rotanzi, Muraltto

avv. Gabriele Banfi, Lugano

avv. Andrea Lenzin, Lugano

avv. Sarah Stadler, Chiasso

Commissione di revisione dei conti

Per acclamazione vengono eletti i revisori:
avv. Andrea Pozzi, Lugano
avv. Monica Mayer Suà, Lugano
avv. Didier Lelais, Lugano

Delegati alla FSA

Per acclamazione vengono eletti:
avv. Renato Cabrini, Lugano
avv. Chiara Buzzi, Lugano
avv. Verena Ursula Fontana, Chiasso
avv. Corrado Cavalli, Locarno
avv. Daniele Molteni, Chiasso
avv. Gianluca Padlina, Mendrisio e Lugano
avv. Stefano Perucchi, Lugano
avv. Andrea Sanna, Lugano
avv. David Simoni, Lugano
avv. Gabriele Banfi, Lugano (supplente)
avv. Sara Sabina Schlegel, Lugano
(supplente)

8. Presentazione dei conti dell'anno 2016 e del rapporto di revisione. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio

L'avv. Andrea Pozzi dà lettura del rapporto di revisione 8 marzo 2017 allegato al presente verbale. Il Presidente comunica che il bilancio e il conto economico 2016 sono stati pubblicati sul BOA n. 53, pag. 12 e 13.

Successivamente prende la parola l'avv. Anna Fumagalli, segretario e cassiere OATi, la quale comunica che, come sempre, i ricavi sono principalmente dovuti alla tassa sociale dei membri: ricavo, quest'ultimo, che nel 2016 ha avuto un sensibile incremento, pari a circa CHF 4'000.–.

Ad incrementare i ricavi vi sono poi le entrate del Servizio di consulenza giuridica, che da CHF 7'895.– nel 2015, sono passate a CHF 12'747.– nel 2016.

La segretaria e cassiera pone poi l'accento sul fatto che l'OATi, per il tramite del Presidente, ha ottenuto dei considerevoli ricavi grazie agli sponsor, per un totale di CHF

12'500.– e che le manifestazioni organizzate hanno generato utili per CHF 7'100.–.

L'aumento complessivo dei ricavi si attesta così a CHF 28'112.77.

Rileva poi che anche sul fronte dei costi vi è stato un incremento.

La voce principale riguarda infatti le tasse FSA, per complessivi CHF 141'170.–.

I costi del personale sono pure leggermente aumentati in quanto sono state svolte delle ore supplementari dal Segretariato di Chiasso in vista del pensionamento della signora Nicoletta Cantù. La stessa è stata infatti attualmente affiancata dalla signora Simona Carlini-Muscionico.

Anche il Consiglio dell'Ordine e le varie Commissioni hanno lavorato maggiormente rispetto all'anno 2015, così che i costi quali trasferte, spese di rappresentanza ed indennità sono aumentati di CHF 18'333.79 rispetto all'anno precedente.

Discorso analogo per le spese d'ufficio e di cancelleria, dove i costi informatici ed i costi degli annunci sono aumentati.

Un'ulteriore spesa accresciuta è poi dovuta al costo delle manifestazioni e dell'organizzazione di corsi; in questo caso l'aumento è stato di CHF 19'878.35.

Infine l'avv. Fumagalli specifica che a pesare sul risultato d'esercizio vi è l'accantonamento effettuato in misura di CHF 5'000.– che concerne il calcolo delle spese accessorie del Segretariato di Chiasso: il calcolo di dette spese deve infatti essere ancora chiarito con il locatore.

Per ulteriori dettagli l'avv. Fumagalli rinvia a quanto esposto nella relazione presidenziale contenuta nel Bollettino no. 53 pubblicato lo scorso mese di aprile.

Non essendovi interventi, i conti vengono messi in votazione e vengono approvati all'unanimità. Sempre all'unanimità viene dato scarico ai membri del Consiglio dell'Ordine per l'attività svolta.

9. Relazione della Commissione esami, della CFPG, del Servizio di consulenza giuridica e sull'attività FSA

Commissione esami

L'avv. Fabio Soldati rileva che nella sessione di esami attualmente in corso vi sono 36 candidati.

Ringrazia l'avv. De Biasio per il suo contributo e rinvia alla relazione contenuta nel BOA.

CFPG

Prende la parola l'avv. Mario Postizzi, rappresentante di OATi presso la CFPG. Egli riferisce che la CFPG intende organizzare anche in futuro varie manifestazioni e giornate di studio. Insieme all'avv. Angelo Olgiati, pure rappresentante di OATi presso la CFPG, sono due figure trainanti che propongono di volta in volta temi interessanti. Attualmente si sta riflettendo sull'organizzare di giornate di studio trasversali, che abbraccino vari campi del diritto.

La prossima giornata di studio (prevista nel giugno 2018) avrà come tema la prescrizione in ambito civile, penale e pubblico.

È inoltre prevista una serata nell'ambito della collana gialla inerente le cartelle ipotecarie ed il diritto esecutivo (serata organizzata con l'ausilio del prof. Henry Peter) ed è stato proposto di organizzare una serata di studio che tratta il tema della collazione nell'ambito del diritto successorio.

Consulenza giuridica

L'avv. Renato Cabrini rileva come le novità introdotte nel 2016 hanno dato esito oltremodo positivo e hanno permesso di meglio rispondere alle sempre considerevoli richieste di supporto giuridico dell'utenza. Particolarmente apprezzata – e non solo dagli utenti – è stata l'apertura delle due nuove sedi nel Mendrisotto e nel Locarnese. L'esigenza di congiungere il Servizio di Picchetto penale con il Servizio di Consulenza giuridica è stata in definitiva compresa e accettata da tutti gli avvocati OATI, salvo qualche rarissima eccezione, anche perché l'onere che ne deriva, proprio perché il bacino a

cui si attinge per stabilire le liste di presenza è ora consistente, è tutto sommato assai esiguo. Formula infine i ringraziamenti di rito a tutti i Colleghi che hanno permesso anche nel 2016 la buona riuscita di questo servizio garantendo un'immagine positiva e costruttiva dell'Ordine e ai Comuni di Lugano, Bellinzona, Losone e Balerna nonché ai rispettivi funzionari comunali, che con la loro collaborazione contribuiscono alla migliore riuscita del servizio.

Attività FSA

Il Presidente cede la parola al Presidente della FSA Sergio Giacomini, il quale ringrazia l'OATi ed in particolare il Presidente per l'invito. Egli sottolinea che la presenza della FSA all'odierna assemblea assai importante per la FSA stessa in quanto essa esiste solo tramite gli Ordini cantonali. L'OATi è un Ordine importante in quanto conta oltre 750 membri. Importante è pure la qualità degli avvocati ticinesi: essi fanno da ponte, da trait d'union tra la Svizzera tedesca e la Svizzera francese, e ciò non solo per la lingua e la cultura. L'OATi ed i suoi membri fungono quindi in questo contesto da mediatori per la FSA. Il Presidente Giacomini ringrazia in particolare il Presidente dell'OATi per il grande lavoro svolto, anche in termini di tempo profuso.

10. Cerimonia di benvenuto ai nuovi membri dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, con consegna del documento d'identità professionale di avvocato CCBE.

Consegna dei documenti di identità professionale

Il Presidente apre la cerimonia di benvenuto per i nuovi membri dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, formulando loro gli auguri per una proficua attività professionale.

Il Presidente consegna quindi le carte d'identità professionali di avvocato CCBE agli avvocati: Andrea Cantaluppi, Eleonora Cattori, Letizia Gilardi, Andrea Marvin e Lucrezia Serafino.

11. Consegna dell'attestazione agli avvocati con 50 anni di affiliazione a OATi

Il Presidente consegna l'attestato di stima per i 50 anni di affiliazione all'avv. Ulisse Sutter.

Il Presidente dà lettura dell'attestato di stima:

“Attestato di stima che viene rilasciato in riconoscenza per la sua appartenenza all'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino sino dall'anno 1967 e per la grande serietà e professionalità dimostrate verso i colleghi, le Autorità, la Giustizia e le Istituzioni in questi anni di carriera, nonché per il suo fattivo contributo all'applicazione e al consolidamento dei diritti costituzionali di ciascun cittadino.”

12. Eventuali

Il Presidente chiede ai presenti se alle eventuali qualcuno ha qualche oggetto da sottoporre all'Assemblea, rispettivamente qualche domanda da porre al Consiglio dell'Ordine.

Non chiedendo più nessuno la parola, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea generale ordinaria 2017 alle ore 18:45.

Per l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Il Presidente OATi
Avv. Renato Cabrini

Il Segretario OATi
Avv. Anna Fumagalli

Gli scrutatori:
avv. Michele Bianchi
avv. Didier Lelais

Allegati:

- lista avvocati scusati;
- lista presenza avvocati e praticanti.

Varia

Decisioni della Commissione di disciplina degli Avvocati

Decisione no. 165 del 4 maggio 2017

Divieto di contatto diretto con la controparte
art. 12 lett. a LLCA, art. 28 CSD

Divieto di avvalersi di prove nelle trattative bonali

art. 12 lett. a) LLCA, art. 6 e 26 CSD

1. Omissis
2. Con la segnalazione citata in ingresso, l'avv. AA rimprovera all'avv. BB di aver prodotto in una causa dinanzi alla Pretura di CC alcune dichiarazioni scritte effettuate nell'ambito di trattative per il componimento bonale di una vertenza nonché di aver preso direttamente contatto con la controparte ben sapendola patrocinata da un legale.
3. La Commissione di disciplina ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB per possibile violazione degli art. 12 lett. a) LLCA, 28 CSD (divieto di contatto diretto con la controparte), e degli art. 12 lett. a) LLCA e 6, 26 CSD (divieto di avvalersi di prove nelle trattative bonali).
4. Con le sue osservazioni l'avv. BB ha indicato che non è mai stata sua intenzione violare l'art. 28 CSD ritenendo che la vertenza concerneva un contenzioso tra DD (patrocinata dall'avv. AA) e tale EE (patrocinato dall'avv. BB medesimo).
L'avv. BB ha poi argomentato che lo scritto di contestazione della fattura inviata ad un terzo soggetto (la Ditta FF) su espresso incarico del suo patrocinato non è da con-

siderare quale violazione della norma deontologica in questione essendo il tutto stato chiarito sia mediante un messaggio di posta elettronica sia per telefono, azioni con le quali il denunciato avrebbe chiarito la sua assoluta buona fede.

Per quanto riguarda l'altra prospettata violazione delle norme deontologiche, ossia quella di aver fatto uso in causa di documenti legati a trattative non andate a buon fine, l'avv. BB sostiene di aver chiamato l'avv. AA formulando le dovute scuse ed assicurando che avrebbe chiesto al Giudice di non tenere conto dei documenti prodotti se poteva essere paventata l'ipotesi della violazione deontologica ritenendo così rientrata la lite tra colleghi.

Nelle sue osservazioni l'avv. BB si è limitato ad allegare una lettera dell'ordine degli avvocati di X che attesta l'avvenuta ricezione di una segnalazione di natura disciplinare da parte dell'avv. AA nonché uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il denunciante ed il denunciato: null'altro.

5. L'art. 12 lett. a) LLCA fa obbligo all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza.

Detta regola, come peraltro ribadito dal Tribunale federale (II Corte di diritto pubblico, 2A.658/2004 riportata in BOA n. 30, pag. 54 e seg.) "concerne non solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica". Questa clausola necessita evidentemente di concretizzazione e interpretazione in ogni singolo caso. A tale scopo si può far riferimento alle esistenti norme deontologiche delle associazioni cantonali degli avvocati, a condizione tuttavia, visto il carattere esaustivo del diritto federale, che esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale.

Pure l'art. 16 LAVV impone all'avvocato

di esercitare la professione forense con cura e diligenza.

L'art. 6 CSD vieta all'avvocato di informare i Tribunali sulle trattative per il componimento bonale della controversia, senza l'accordo espresso della controparte.

Detto principio come sottolineato dallo stesso Tribunale federale nella precitata decisione "non costituisce una semplice regola di collegialità, ma si fonda su ragioni di interesse pubblico. La sua assenza condizionerebbe in effetti la facoltà delle parti di esprimersi liberamente e confrontarsi senza remore nella ricerca di una soluzione extragiudiziale, che risulterebbe perciò inevitabilmente di più difficile attuazione. Tale precetto rappresenta pertanto un corollario indispensabile del dovere imposto all'avvocato di favorire il componimento bonale delle controversie (art. 9 CSD) "e tende dunque ad evitare procedure giudiziarie non strettamente necessarie, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso."

"Da quanto precede ne discende quindi che il rispetto della confidenzialità delle discussioni intraprese ai fini transattivi e l'innammissibilità della loro utilizzazione in sede processuale configura un aspetto dell'esercizio con cura e diligenza nella professione d'avvocato ai sensi dell'art. 12 lett. a) LLCA".

6. Dall'esame della documentazione prodotta dal denunciante emerge chiaramente che con la petizione introdotta dall'avv. BB dinanzi alla Pretura di CC egli ha prodotto, oltretutto dicendolo esplicitamente, ben 10 documenti volti ad addivenire ad un accordo bonale, accordo poi non raggiunto.

Se da un lato è ben vero che le parti non hanno espressamente indicato il carattere confidenziale di tali documenti, in alcuni di essi vi è l'esplicita menzione da parte dell'avv. BB medesimo che la proposta "è formulata con tutte le riserve di rito".

Questa menzione figura oltretutto sul primo documento scambiato in ordine di tempo di modo che tale riserva è idonea ad essere ammessa per tutta la corrispondenza in ambito transattivo (STF 2A.658/2004 del 03.05.2005).

Messo di fronte alla violazione da parte dell'avv. AA, il qui denunciato si è limitato a scusarsi asserendo che se la produzione di tali documenti avesse urtato la sensibilità della controparte (sic!) o avesse rappresentato una violazione deontologica egli avrebbe chiesto al Giudice di non tenerne conto.

Agli atti non v'è alcuna comunicazione in tal senso indirizzata al Giudice, anche se a dire il vero andava chiesta l'estromissione di quei documenti dall'incarto.

7. Sulla questione specifica il denunciato non ha portato alcun elemento concreto se non una generica affermazione poggiante su un altrettanto generico messaggio di posta elettronica che nulla tolgono alla violazione della norma che impedisce di produrre in causa documenti legati a trattative non andate in porto.

Visto quanto sopra, la violazione degli articoli 12 lett. a) LLCA, dell'art. 16 LAVv e degli articoli 6 e 26 CSD da parte dell'avv. BB è del tutto palese.

8. Nella propria segnalazione l'avv. AA evidenzia pure che il denunciato avrebbe preso contatto direttamente con la controparte, pur sapendola patrocinata. A tale scopo l'avv. AA ha prodotto due scritti con i quali egli invitava l'avv. BB a conferire con lui e non direttamente con la controparte segnatamente con la Ditta FF rappresentante di DD parte locatrice nel rapporto giuridico tra le parti rappresentati dei due legali oggetto di questa procedura disciplinare.

Se da un lato il primo scritto dell'avv. AA indirizzato all'avv. BB che prendeva posizione su una lettera dell'avv. BB alla Ditta

FF non chiarisce la questione a sapere se il denunciato fosse a conoscenza del rapporto di rappresentanza da parte del denunciante, il secondo documento prodotto con la denuncia non lascia dubbio alcuno.

In effetti malgrado l'avv. BB sapesse sin da un ben determinato scritto che l'avv. AA rappresentava FF a sua volta rappresentante di DD, egli ha ulteriormente inviato uno scritto direttamente alla controparte ciò che ha provocato analoga reazione da parte dell'avv. AA.

9. Nelle proprie osservazioni l'avv. BB ha addotto di non aver mai avuto intenzione di violare le norme deontologiche specifiche pur riconoscendo che la vertenza originaria concerneva un contenzioso tra una società patrocinata dall'avv. AA ed un cliente da lui assistito.

Non giova alla tesi del denunciato il fatto che egli, dopo essere stato ulteriormente richiamato all'ordine con una email dall'avv. AA ha risposto poche ore dopo che non avrebbe più conferito direttamente con la controparte visto che a quel momento aveva appreso che la controparte medesima era patrocinata. Senonché ciò gli era noto già da molto prima.

10. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 28 del Codice svizzero di deontologia, l'avvocato non può prendere contatto direttamente con una persona rappresentata da un avvocato, senza il consenso di quest'ultimo. Sono ammesse eccezioni giustificate dalle circostanze. In tal caso informa al più presto il collega. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di specificare come, di principio, i contatti con la controparte siano proibiti se non vi è l'accordo del/della collega di controparte, se non vi sia urgenza o se la presa di contatto giunga direttamente dalla controparte medesima (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1296,

pag. 543; Fellmann/Zindel, *Anwaltsgesetz*, Zurigo 2011, n. 51 ss. ad art. 12 LLCA; STF 2P.156/2006 dell'8 novembre 2006). Visto quanto precede, la violazione degli articoli 12 lett. a) LLCA e 28 CSD da parte dell'avv. BB è manifesta.

11. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. BB debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale. I criteri per l'applicazione della misura disciplinare e per la sua commisurazione sono quelli delle disposizioni generali del CPS (art. 47 CPS), ovvero si deve giudicare in base alla colpa, tenendo conto dei motivi dell'infrazione, della vita anteriore e delle condizioni personali dell'interessato, dei suoi antecedenti, così come del comportamento da egli tenuto nel corso della procedura (Poledna, *Kommentar zum Anwaltgesetz*, IIa ed., n. 23 segg. all'art. 17; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187).

Nel caso concreto le violazioni sono da ritenersi di consistente entità.

Per quanto concerne la violazione del divieto di produrre in causa documenti legati a trattative non andate a buon fine egli ha disinvoltamente quanto deliberatamente prodotto una decina di documenti agli atti e posto di fronte alla violazione egli non ne ha chiesto l'estromissione, denotando di misconoscere il tenore e la portata della norma in questione.

In relazione alla violazione del divieto di rivolgere direttamente alla controparte patrocinata, l'Avv. BB ha violato crassamente tale divieto nonostante sia stato puntualmente invitato dal legale della contro-

parte medesima ad inviare a quest'ultimo tutta la corrispondenza.

Il denunciato, non si è scusato con l'interessato, dimostrando, anche in corso di procedura, di non avere compreso i propri errori, non mostrando alcun senso di autocritica, tendendo a minimizzare la gravità del proprio operato, appellandosi alla buona fede (in concreto non certo data) e dimostrando in definitiva di non conoscere le norme che regolano la professione di avvocato, non avendo dato prova di aver compreso le sue infrazioni.

Tenendo conto del fatto che l'avv. BB non ha precedenti disciplinari, appare adeguata una multa disciplinare di CHF 1'500.00 con seguito di tasse e spese.

Decisione no. 169 del 4 maggio 2017

Violazione del dovere di cura e di diligenza

art. 12 lett. a LLCA, art. 16 LAVv e art. 1 CSD

Violazione del segreto professionale

art. 12 LLCA, art. 2 LAVv e art. 15 CSD

Obbligo di restituzione degli incarti

art. 12 lett. a LLCA e art. 19 LAVv

1. Omissis
2. Con la specifica segnalazione la segnalante rimprovera all'Avv. AA di aver espresso dei giudizi offensivi nei suoi confronti, in due e-mail che credeva spedite ad altra persona. In particolare, sono riportate le seguenti frasi:

“Ciao BB, alla fine la tua conoscente ha avuto da rognare anche per l'invio dei documenti in palestra, sempre a mie spese per fare prima. E' proprio vero il proverbio che “a fare piaceri al mulo si prende un calcio in ...”.

e

“come mai se CC si ritiene così intelligente si trova a fare la professione di?”

Altro rimprovero mosso al segnalato è quello di aver trasmesso la documentazio-

ne personale, di cui è stata chiesta la restituzione al termine del mandato, alla signora BB, titolare di una determinata attività commerciale presso cui la segnalante lavora, vale a dire a una terza persona. Ella produce agli atti copia della busta su cui effettivamente risulta l'indirizzo "alla cortese attenzione della signora DD".

Infine, ella ritiene che il segnalato abbia condotto in maniera poco diligente il mandato, avendo in particolare riportato su alcuni precetti esecutivi delle cifre non corrispondenti alle sue effettive pretese nei confronti di controparte.

3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. AA, per possibile violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, art. 16 LAVv e art. 1 CSD (violazione del dovere di cura e di diligenza), degli art. 12 LLCA, art. 2 LAVv e art. 15 CSD (violazione del segreto professionale) e degli art. 12 a LLCA e art. 19 LAVv (obbligo di restituzione degli incarti). Chiamato a formulare le proprie osservazioni il segnalato ha respinto integralmente le censure mosse dalla segnalante, ritenendo di non aver violato alcuna norma deontologica.

In particolare, per quanto concerne le affermazioni ritenute dalla segnalante offensive, egli le qualifica come "scherzose" e rileva che le stesse erano destinate ad altra persona, ritenendo al contrario grave che la segnalante abbia letto posta elettronica ad altri destinatari.

Per quanto concerne la trasmissione della documentazione, rispettivamente la violazione del segreto professionale, egli segnala che la signora DD, attuale datrice di lavoro attuale della segnalante, è la persona che li ha messi in contatto ed era, a mente del segnalato, perfettamente a conoscenza della fattispecie e della documentazione in questione.

In particolare, stando a quanto riferito dal

segnalato, la documentazione gli è stata trasmessa via e-mail, messaggi ai quali la signora DD sarebbe sempre stata messa in copia. Egli respinge dunque ogni addebito. Infine, per quanto concerne la violazione del dovere di diligenza nell'adempimento del mandato, il segnalato rivendica il proprio diritto di gestire il mandato con una certa indipendenza, sottolineando che gli importi contestati erano superiori a quanto effettivamente vantato dalla segnalante e che il tutto si iscrive in una fase di trattative precedenti a ogni eventuale procedura giudiziaria, ciò che costituisce una condotta del mandato del tutto sostenibile.

4. **Violazione del dovere di cura e diligenza**

L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la propria professione con cura e diligenza. Quest'obbligo vige sia nei rapporti con i clienti, nei confronti delle autorità e dei colleghi.

Senza entrare oltre nei dettagli di quanto disposto dalla norma qui indicata, alla presente Commissione appare condivisibile la spiegazione fornita dal segnalato: effettivamente, in una fase di trattativa precedente una causa giudiziaria, l'indicazione di un importo eccedente le effettive pretese del proprio cliente, aumento limitato ad alcune migliaia di franchi, può essere parte di una comprensibile tattica preprocessuale. Ne discende che su questo punto a mente della scrivente Commissione non è ravvisabile alcuna violazione del dovere di cura e diligenza.

5. **Violazione del dovere di cura e diligenza**

L'art. 12 lett. a) LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola concerne non solo il rapporto del legale con il proprio cliente ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (DTF 130 II 270 cons. 3.2;

STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004, in RtiD II-2004 n. 70, cons. 3.1; m. LLCA n. 233.21). Questa clausola generale necessita evidentemente di concretizzazione e interpretazione in ogni singolo caso. A tale scopo si può fare riferimento, tra l'altro, alle norme deontologiche delle associazioni cantonali degli avvocati, a condizione tuttavia, visto il carattere esaustivo del diritto federale, che esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. m. LLCA n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1). Tale clausola permette tuttavia, più in generale, di esigere che l'avvocato si comporti correttamente nell'esercizio della professione. Il rispetto di determinati criteri di comportamento sotto tutti gli aspetti dell'attività forense è in effetti un presupposto essenziale per il buon funzionamento della giustizia (DTF 2C_150/2008 del 10 luglio 2008 cons. 7.1.1).

L'art. 11 cpv. 1 LAVv, oltre ad esprimere i concetti di cura e diligenza come all'art. 12 lett. a) LLCA, impone all'avvocato di dimostrarsi degno della considerazione che la professione esige nell'attività professionale e in genere nel suo comportamento. I doveri professionali imposti dall'art. 12 lett. a) LLCA si estendono all'obbligo di tenere un atteggiamento rispettoso e dignitoso, non solo nei confronti della controparte (BOA 34 pag. 43 cons. 1), ma anche e specialmente nei confronti del cliente. L'avvocato esercita la professione, con cura, diligenza, coscienza e in conformità dell'ordine giuridico, avvalendosi solo dei mezzi consentiti dalla legge e si astiene da ogni attività contraria alla dignità professionale e alla fiducia in lui riposta. In particolare è dovere del professionista assumere sempre nei confronti del proprio cliente un comportamento leale e corretto, evitando "sfoghi esasperati" nei riguardi dei propri assistiti. Nell'ambito della

riscossione del proprio onorario, l'avvocato non è abilitato a utilizzare toni e parole che non sono consoni alla correttezza e alla probità professionale.

Nel caso concreto, a mente della scrivente Commissione le affermazioni riportate nella segnalazione e negli e-mail allegati non si conciliano con il rispetto dovuto al cliente e con il comportamento dignitoso preteso da ogni avvocato.

Ciò è particolarmente grave, in considerazione del fatto che il segnalato riteneva, erroneamente, di rivolgersi ad una terza persona: pur non avendo usato termini volgari, è perfettamente chiaro l'intento del segnalato di denigrare la segnalante davanti alla comune conoscenza.

Questo comportamento non è giustificabile e, a mente della scrivente Commissione, costituisce una violazione delle norme deontologiche citate in precedenza.

6. **Violazione del segreto professionale e restituzione dei documenti**

Giusta l'art. 13 LLCA, l'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti nell'ambito dello svolgimento della propria professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.

Il segreto professionale copre tutte quelle informazioni di cui l'avvocato è venuto a conoscenza nell'ambito dell'assolvimento del proprio mandato, purché ciò avvenga nell'ambito dell'attività soggetta a monopolio e si tratti di informazioni funzionali al patrocinio.

Poco importa la forma e il supporto su cui queste informazioni siano custodite e trasmesse, per quanto interessa la presente procedura è comunque pacifico che i documenti consegnati dal cliente sono coperti dal segreto professionale.

Nel caso concreto, la questione è a sapere

se la restituzione dei documenti, che a mente della presente Commissione è avvenuta in tempi accettabili, effettuata in mano a terzi viola l'obbligo di mantenere il segreto professionale imposto all'avvocato.

Il segnalato sostiene a sua difesa che la signora DD fosse stata regolarmente informata dalla segnalante in merito alla fattispecie, in particolare alla stessa sono state inviate in copia le due e-mail con cui venivano trasmessi i documenti.

Questa giustificazione non può essere fatta propria dalla scrivente Commissione, infatti come ben noto, l'obbligo di tutelare il segreto professionale, vige anche qualora l'avvocato sia stato liberato espressamente dal cliente dal mantenimento dello stesso, circostanza per altro negata nel caso concreto - quantomeno implicitamente - dalla segnalante.

Oltre a ciò, contrariamente a quanto riferito nelle osservazioni del segnalato, nella documentazione trasmessa con il plico indirizzato alla signora DD, sono compresi dei documenti di cui quest'ultima verosimilmente non aveva conoscenza, in particolare: la corrispondenza avuta dal segnalato con la precedente datrice di lavoro della segnalante, i precetti esecutivi, alcune ricevute di pagamento.

In ragione di quanto precede, in particolare trasmettendo espressamente, come indicato specificamente sulla busta, a terze persone questa documentazione, a mente della Commissione il segnalato ha violato il proprio segreto professionale.

Da notare che per agire diversamente, sarebbe bastato spedire la documentazione allo stesso indirizzo, indicando quale ultima destinataria la segnalante invece della signora DD.

7. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. AA debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonimento, la multa fino a CHF

20'000.-, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale. I criteri per l'applicazione della misura disciplinare e per la sua commisurazione sono quelli delle disposizioni generali del CPS (art. 47 CPS), ovvero si deve giudicare in base alla colpa, tenendo conto dei motivi dell'infrazione, della vita anteriore e delle condizioni personali dell'interessato, dei suoi antecedenti, così come del comportamento da egli tenuto nel corso della procedura (Poledna, Kommentar zum Anwaltgesetz, IIa ed., n. 23 segg. all'art. 17; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187).

Nello specifico la - ripetuta - violazione deontologica è data e può essere considerata di una certa gravità. L'avv. AA da un lato non ha precedenti disciplinari, va però rilevato che nelle proprie osservazioni egli ha tentato di bagatellizzare le proprie manchevolezze, parlando in particolare di commenti scherzosi in merito alle affermazioni fatte nei confronti della segnalata, ciò che fa presupporre che egli non abbia compreso appieno il proprio errore. Questa Commissione ritiene pertanto adeguata la sanzione della multa, da fissare in CHF 500.00.

Decisione no. 183 del 23 ottobre 2017

Divieto di pubblicità

art. 12 lett. d LLCA, art. 16 LAVv e art. 16 CSD

Obbligo di rendiconto

art. 12 lett. i LLCA, art. 16 e 20 LAVv e art. 21 CSD

Accordo tariffario

art. 12 lett. i LLCA, art. 21 LAVv e art. 18 CSD

1. omissis.

2. Con la procedura in questione all'avv. AA è stato rimproverato di avere violato diverse norme deontologiche. Il signor BB, nella sua segnalazione, ha innanzitutto premesso come il denunciato lo abbia patrocinato in una vertenza di diritto delle assicurazioni sociali. In concreto il denunciato, su incarico del denunciante, ha ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, contro una decisione di rendita accordata al denunciante da parte della SUVA, ritenuta insufficiente. Nella fattispecie, il denunciante ha rimproverato al denunciato di non avere rispettato l'art. 12 lett. i) LLCA, ossia di non averlo informato sui principi della fatturazione: né al momento dell'accettazione del mandato, né durante lo stesso, dimenticandosi di concordare la retribuzione con il proprio cliente. Infatti, al momento dell'inoltro al denunciante in visione di un progetto di ricorso, pochi giorni prima della scadenza del termine ricorsuale, il denunciato ha richiesto il pagamento di un importo di CHF XXXX. Pochi giorni dopo, il denunciato ha trasmesso al denunciante, per i suoi atti, il ricorso nella versione finale, lamentando un comportamento irrispettoso nei confronti suoi e della sua collaboratrice e concludendo che, viste le "sue continue inammissibili pressioni e apprezzamenti diffamatori nei confronti della mia segretaria e del sottoscritto", egli si è visto costretto "a malincuore" ad applicare la tariffa normale e non quella di favore. In sostanza, invece della richiesta di CHF XXXX (da considerarsi annullata), il denunciato ha emesso una nuova nota di CHF YYYY (circa il triplo di quella precedente), che il denunciante ha contestato. Successivamente, in data 18 maggio 2017, il denunciante ha segnalato a questa Commissione una nuova infrazione deontologica da parte del denunciato. Quest'ultimo, per negligenza e immobilismo, avrebbe lasciato che una pratica seguita per conto del denunciante, pendente presso il Servizio perizie FMH per l'allestimento di una perizia extra-giudiziale, si prescrivesse, non dando seguito ad alcune richieste di documenti da parte della stessa FMH. Così facendo, la procedura sarebbe stata annullata. Anche questo comportamento non è piaciuto al denunciante. Da ultimo, il denunciante ha completato la propria segnalazione iniziale, rendendo nota una e-mail del denunciato, che difendeva la propria nota maggiorata sostenendo: "Mi permetta però di rilevare cortesemente ancora una volta che il secondo acconto nella nota pratica non è punitivo, ma avevo calcolato anche l'onorario di un eventuale ricorso al Tribunale federale se il Tribunale cantonale delle assicurazioni dovesse respingere il gravame attualmente pendente". Tale giustificazione, a detta del denunciante, sarebbe addirittura "quasi irreali".
- D'ufficio invece questa Commissione, ha rilevato che il denunciato avrebbe usato in modo improprio il titolo di "Prof." in calce alle sue e-mail. In questo modo egli avrebbe violato l'art. 12 lett. d) LLCA e l'art. 16 LAVv.
3. La Commissione di disciplina degli avvocati ha pertanto avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. AA, in parte d'ufficio, in parte a seguito della segnalazione del signor BB, per possibile violazione degli art. 12 lett. d) e i) LLCA e art. 16, 20 e 21 LAVv.
4. Chiamato a giustificarsi in merito alla asserita violazione delle citate norme deontologiche, il denunciato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Preliminarmente il denunciato ha sottolineato come questa Commissione sarebbe incorsa in errore, informando il denunciante "sull'evolversi della segnalazione da lui inviata", in contrasto con l'art. 24 LAVv e la giurisprudenza e la dottrina al riguardo. Riguardo in particolare al rimprovero di

violazione dell'art. 12 lett. i) LLCA, riguardante l'obbligo di rendiconto e accordo tariffario, il denunciato ha ricordato innanzitutto che l'importo di CHF XXXX inizialmente richiesto non è stato nel frattempo saldato integralmente ma solo nella misura di 1/3, "un importo ridicolo visto e considerato che la tariffa oraria per pratiche in assistenza giudiziaria è di CHF 180.-/h, mentre a paragone la tariffa per un meccanico è di CHF 159/h". In relazione invece alla seconda nota di CHF YYYY, la stessa "comprendeva anche l'onorario di un eventuale ricorso al Tribunale apparendo d'acchito che, con molta probabilità, il ricorso al TCA poteva essere respinto". Ora, considerando la mole di lavoro svolta e quella ancora da svolgere, ha proseguito il denunciato, "l'onorario richiesto si situa nei limiti praticati usualmente". Riguardo invece al rimprovero di aver lasciato prescrivere la pratica innanzi al Servizio perizie FMH, il denunciato ha contestato tale tesi, ammettendo sì di avere accumulato un ritardo nella sua trattazione, ma sostenendo che la stessa "può essere riattivata in ogni tempo [...] e questo senza anticipare la tassa due volte".

Infine, per quanto attiene al rimprovero di violazione dell'art. 12 lett. d) LLCA, per avere usato impropriamente il titolo "Prof." in calce alle sue e-mail, il denunciato, dopo avere riportato la giurisprudenza e la dottrina al riguardo, ha ricordato come una restrizione della pubblicità dell'avvocato non vada operata, allorché la stessa presenta un carattere informativo, risulta essere oggettiva e rinuncia a metodi inopportuni e ingannatori. Nella fattispecie, a detta del denunciato, l'uso del titolo "Prof." risponderebbe a dei bisogni informativi, ricoprirebbe un carattere oggettivo, opportuno e veritiero. Non vi sarebbe per il resto, né a livello federale, né cantonale, nessuna base legale "che possa indicare quando si configuri una violazione della qualifica di Professore non essendo peral-

tro un titolo formalmente protetto". Inoltre e comunque, il denunciato è effettivamente professore di diritto ed economia presso un liceo cantonale, nominato da un'autorità amministrativa cantonale. Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna volontà di ingannare la clientela: "a tal proposito va rilevato, come un'eventuale erronea convinzione dei clienti sia in primo luogo da imputare a questi ultimi e subordinatamente ad una non sufficientemente chiara specificazione del titolo di cui dispone l'avv. AA".

5. omissis.
6. Le regole professionali che si impongono a un avvocato sono sancite esaustivamente dagli art. 12 e 13 LLCA. I codici deontologici che sussistono sul piano federale e talora cantonale (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1139) non hanno valore normativo e possono semmai servire a scopo di interpretazione purché esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA in: FF 1999, n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1). Giusta l'art. 12 lett. i) LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al cliente i principi della fatturazione e lo informa inoltre regolarmente, o su domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. L'obbligo di informare o di rendere conto al cliente sancito dall'art. 12 lett. i) LLCA mira a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti (cfr. Messaggio LLCA citato, n. 233.25). Secondo il Tribunale federale tale obbligo è particolarmente importante anche in sede di fatturazione. Esso rappresenta il corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 CO, che impone la presentazione del dettaglio delle prestazioni e delle spese, senza il quale il cliente non sarebbe

in grado di verificare la fatturazione (cfr. STF 2A.18/2004 del 18 agosto 2004 in RtiD I-2005 n. 59, consid. 7.2.2 e 7.2.3). Tale regola era del resto recepita sotto il profilo deontologico in diversi Cantoni già prima dell'entrata in vigore della LLCA ed è pertanto ripresa anche dall'art. 21 del codice svizzero di deontologia della Federazione svizzera degli avvocati (CSD, che non ha valore normativo, ma rimane pur sempre una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali, nella misura in cui riflette una concezione diffusa a livello nazionale; cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). Per giurisprudenza e dottrina, l'avvocato che non presenta una fattura dettagliata nonostante le ripetute richieste del cliente viola l'art. 12 lett. i LLCA può essere sanzionato disciplinarmente (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid. 7.2.3 e 7.2.4); Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785). L'avvocato non deve invero presentare spontaneamente al cliente una nota d'onorario che descriva nel dettaglio la propria attività e il tempo che vi ha consacrato (cfr. WALTER FELLMANN, in Fellmann/Zindel, curatori, *Kommentar zum Anwaltsgesetz*, Zurigo/Berna/Ginevra, 2011, ad art. 12 n. 172; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 1785 e 2836); deve però farlo – il prima possibile e in modo adeguato – qualora il cliente ne faccia esplicita richiesta (cfr. FELLMANN, op. cit., ad art. 12 n. 173; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2836). In tal senso, anche l'art. 20 LAvv. ricorda che l'avvocato – che tiene le registrazioni per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano (cpv. 1) – a richiesta, presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari (cfr. cpv. 2).

7. L'art. 12 lett. d) LLCA prescrive che l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti,

sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Questo disposto deve essere letto alla luce della costituzione e in particolare sotto il profilo della libertà economica garantita all'avvocato (art. 27 Cost.), nonché sotto quello della libertà di espressione (art. 16 cpv. 2 Cost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.1; 128 I 295 consid. 5a; 125 I 417 consid. 3b), che garantiscono all'avvocato il diritto di farsi della pubblicità. Il precetto esposto all'art. 12 lett. d) LLCA, è simile all'art. 16 cpv. 2 CSD, per il quale la pubblicità dell'avvocato deve essere veritiera e rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale, come pure deve salvaguardare il segreto professionale. Spesso l'ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il ricorso ad un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico particolare, affinché la professione dell'avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). Nell'ambito della protezione del pubblico e della buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2 pag. 180). La pubblicità può essere fatta con misura e solo se risponde a "fatti oggettivi" e ad un "bisogno di informazione per il pubblico". La pubblicità degli avvocati deve, in altri termini, essere obbiettiva, corrispondere alle necessità di informazione del pubblico, rispettare la decenza, non essere sleale, né gettare discredito sulla professione. Di conseguenza, nella propria pubblicità, l'avvocato non deve intralciare la libertà di scelta del pubblico e deve evitare metodi pubblicitari ingannevoli, tendenti ad importunare i clienti, o ad avere una connotazione di sensazionalismo o essere esagerata (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181; CAN 1° set-

tembre 2008 inc. 18.2008.86 consid. 4.2). Queste restrizioni si impongono tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 pag. 181). Al proposito si sono espressi BOHNET/MARTENET (op. cit., n. 1500), sostenendo come le conoscenze particolari dell'avvocato e i suoi campi d'attività preferenziali sono considerati come dei fatti oggettivi ai sensi della norma citata. La pubblicità può altresì fare riferimento, fra l'altro, a titoli conseguiti dall'avvocato, a patto tuttavia che gli stessi siano pertinenti. In questo campo torna applicabile pure la Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) che traccia il limite di ciò che è ammissibile e di ciò che non lo è, in particolare il proprio art. 3 lett. c) che recita come agisca in modo sleale chiunque si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali. In una sentenza del 13 giugno 2006 (2P.222/2005), richiamata dallo stesso denunciato, l'Alta Corte federale ha respinto il ricorso inoltrato da un medico contro la decisione del Tribunale cantonale amministrativo ticinese, il quale non lo aveva autorizzato a portare il titolo di professore. Nella fattispecie, il medico, che aveva insegnato o insegnava presso università italiane, dove aveva assunto incarichi d'insegnamento a tempo parziale, limitati nel tempo, aveva chiesto al Dipartimento cantonale competente di poter anteporre al grado accademico di dottore in medicina il titolo di professore. Tale richiesta è stata respinta sia dal Dipartimento, sia dal Consiglio di Stato, sia dal TRAM, aditi in seguito. Le autorità giudicanti, richiamando la Legge sanitaria - che prescriveva come la pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha infatti per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza - avevano ritenuto che l'uso del titolo di professore avrebbe tratto in ingan-

no il pubblico e non era pertanto legittimo. In effetti, il medico ricopriva o aveva ricoperto il ruolo di "professore a contratto" presso università italiane. Orbene, questa funzione si differenziava dall'unica autorizzata a portare il titolo di professore universitario in medicina in Svizzera, ossia quella di professore ordinario o straordinario. All'interessato, dunque, non poteva essere permesso di anteporre il titolo di professore a quello di dottore in medicina, poiché poteva indurre in errore il pubblico. All'interessato è stato tuttavia permesso di fare uso della indicazione "professore a contratto presso ...", posposta al titolo di dottore in medicina, al nome e alla specializzazione. Tale conclusione è stata ritenuta legale e legittima dal Tribunale federale, che ha respinto le argomentazioni contrarie del medico. L'Alta Corte ha fra le altre cose sottolineato come il medico ricorrente non aveva fornito alcun elemento atto ad invalidare la tesi secondo cui in Svizzera la menzione di "Prof. Dr. Med.", anteposta al nome dell'interessato, è riservata ai professori.

8. Riguardo alla critica mossa dal denunciato a questa Commissione di avere tenuto aggiornato il denunciante sull'evolversi della segnalazione, in violazione dell'art. 24 LAVv, la stessa deve essere respinta, siccome infondata. Giurisprudenza e dottrina, così come lo stesso Tribunale cantonale amministrativo (decisione 12 novembre 2014, inc. no. 52.2013.586), hanno avuto già modo di specificare come al denunciante non debba e possa essere intimato il provvedimento disciplinare contro l'avvocato, dal momento che il denunciante non ha qualità di parte nella procedura. A meno che, come visto, egli non vanti un interesse degno di protezione che giustifichi la notifica della decisione della Commissione. Nulla vieta tuttavia all'Autorità di vigilanza di trasmettere al denunciante, per conoscenza, la comunicazione all'avvocato di

apertura del procedimento disciplinare, così come di comunicargli, in poche scarse righe, l'esito della procedura, senza trasmissione della sentenza. Nel nostro caso, la Commissione ha correttamente inviato al denunciante, per conoscenza, sia la lettera di apertura del procedimento disciplinare nei confronti del denunciato, sia quella successiva, sempre indirizzata al denunciato, con l'invito a prendere posizione su un complemento di segnalazione da parte del denunciante. Così facendo, la Commissione non è incorsa in alcun errore procedurale. La censura formale da parte del denunciato non può dunque trovare accoglimento.

9. Il denunciante rimprovera dal canto suo al denunciato di non averlo informato sui costi legali di un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, né al momento della decisione di ricorrere, né successivamente. Il denunciato, in prossimità della scadenza del termine ricorsuale, ha richiesto al denunciante la somma di CHF XXXX per il proprio operato, salvo poi, due giorni dopo, richiederne CHF YYYY per la stessa attività. Il denunciato, chiamato a giustificare questo procedere, ha speso ben poche parole. E neppure convincenti. Egli si è semplicemente limitato a giustificare l'importante innalzamento della propria nota d'onorario, ritenendola del tutto corretta vista la mole di lavoro, accusando il denunciante di un comportamento irrispettoso nei suoi confronti, che l'avrebbe appunto costretto a ritoccare sensibilmente verso l'alto la sua nota, e, solo in un secondo tempo, a distanza di mesi, sostenendo che la nota comprendeva anche l'onorario di un eventuale ricorso al Tribunale successivo. Evidentemente queste argomentazioni risultano insufficienti per respingere, con successo, l'accusa del denunciante. Nella fattispecie, contrariamente a quanto richiedono l'art. 12 lett. i) LLCA, gli art. 16, 20 e 21 LAVv, la dottrina e la giuri-

sprudenza più sopra evocate, non emerge dagli atti alcuna pattuizione dell'onorario fra le parti. Dagli atti emerge infatti che il denunciato non ha spiegato al denunciante, all'inizio del mandato, i principi della fatturazione e non l'ha neppure informato regolarmente sugli importi degli onorari dovuti. Neppure al momento della fatturazione, la situazione si è chiarita. Anzi. A una prima nota di CHF XXXX ne è seguita a breve distanza una seconda circa tre volte superiore, senza che il denunciato ne avesse minimamente fatto cenno in precedenza. Questa Commissione non è competente per valutare la congruità dell'onorario richiesto. Tuttavia non può esimersi dal constatare, come evincesi dagli atti, che l'aumento della nota non è assolutamente stato concordato fra le parti e che è stato deciso, unilateralmente e improvvisamente, dal denunciato. Prova ne sia che quest'ultimo ha ammesso, di avere ritoccato verso l'alto la nota, applicando la tariffa normale e non quella di favore, a seguito del comportamento irrispettoso a suo dire del denunciante verso di lui e verso la sua segretaria. Il fatto poi che, solo in un secondo tempo il denunciato abbia ammesso che la nota riguarderebbe prestazioni future, non migliora la sua situazione. Anzi conferma che l'importo richiesto non era mai stato pattuito. Visto quanto sopra, la censura mossa dal denunciante per violazione delle norme deontologiche relative all'obbligo di rendiconto e all'accordo tariffario deve essere accolta.

10. Il secondo rimprovero del denunciante riguarda la conduzione del mandato innanzi al Servizio perizie FMH: il denunciato avrebbe trascurato la pratica, per negligenza e immobilismo, causando lo stralcio della stessa. Il denunciato si è difeso, ammettendo di avere accumulato del ritardo nella trattazione della pratica, ma sostenendo come la stessa non fosse per nulla stata stralciata e che potesse pertanto esse-

re riattivata in ogni tempo. Questa Commissione non entra nel merito del rimprovero, non trattandosi di una questione deontologica, bensì civile, essendo in contestazione l'attività del denunciato e la conduzione del mandato, e non il suo comportamento. Sarà compito semmai di un Giudice civile, se chiamato in causa dal denunciante, di esprimersi nel merito delle contestazioni del denunciante.

11. Si tratta infine di verificare se l'apposizione del titolo di professore in calce alle proprie e-mail, con la dicitura: "Studio legale, Avv. Prof. AA", rappresenti o meno un uso improprio di tale titolo e costituisca una violazione degli art. 12 lett. d) LLCA e 16 LAVV relativi al divieto di pubblicità. A mente di questa Commissione la violazione c'è stata. La giurisprudenza e dottrina più sopra evocate hanno in particolare ammonito come la pubblicità da parte di un avvocato sia lecita se si limita a fatti oggettivi, risponde a bisogni di informazione del pubblico e non è ingannevole o inopportuna (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2). La pubblicità può fare sì riferimento a titoli conseguiti dall'avvocato, a patto tuttavia che gli stessi siano pertinenti (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 1500; art. 3 lett. c) LCSl). Nella fattispecie, è pacifico che l'apposizione del titolo di professore in calce alle e-mail del denunciato rispondesse a bisogni di informazione verso il pubblico. Del tutto discutibile è invece se tale pubblicità sia oggettiva e veritiera. Secondo l'accezione corrente, infatti, professore è colui che insegna presso istituti universitari e non presso istituti scolastici inferiori. Nel caso concreto, il denunciato insegna, quale docente, diritto ed economia presso un liceo cantonale ticinese. Già per questo motivo, l'uso del titolo "Prof.?" sarebbe improprio. Ma anche se si volesse tenere per buona la tesi del denunciato secondo cui non esisterebbe

nessuna base legale, a livello svizzero e cantonale, che indichi quando si configuri una violazione della qualifica di professore, non essendo per altro lo stesso un titolo formalmente protetto, questa Commissione ritiene che l'uso del titolo, nel caso concreto, è in ogni caso inopportuno e ingannevole. Chiunque legga i messaggi di posta elettronica del denunciato non può che concludere, in buona fede, che l'avv. AA sia professore universitario, e non liceale. Non basta al denunciato sostenere, che "un'eventuale erronea convinzione dei clienti sia in primo luogo da imputare a questi ultimi", dal momento che, decisivo, è l'effetto che ha la pubblicità sul pubblico e non le basi di conoscenza dello stesso. Appare infatti evidente che il pubblico potrebbe essere maggiormente attratto a recarsi da un avvocato che è pure professore universitario, piuttosto che da un collega che insegna nei nostri licei cantonali. Stando così le cose, ne consegue che l'utilizzo improprio del titolo di professore in calce alla posta elettronica del denunciato costituisce una pubblicità ingannevole e non veritiera, nella misura in cui può indurre in confusione il pubblico, a tutto ed esclusivo vantaggio del denunciato.

Alla medesima conclusione si giunge, se si analizza, per analogia, la citata sentenza del Tribunale federale riguardante l'uso del titolo "Prof.?" da parte di un medico (STF 2P.222/2005). In quel caso e come visto, l'uso era stato vietato, dal momento che il medico aveva ricoperto la funzione di professore a contratto in università estere. Funzione che differiva da quella di professore ordinario o straordinario nelle nostre università. Il TF aveva tuttavia autorizzato il medico ad usare il titolo, posponendolo alla sua qualifica di dott. Med., e specificando in quale ateneo estero aveva praticato o stava praticando. L'Alta corte aveva pure specificato come in Svizzera la menzione "Prof. Dr. Med.", anteposta al nome dell'interessato, è riservata ai professori

universitari. Nella fattispecie e per analogia, questa Commissione ritiene che il titolo di professore si riferisca unicamente all'insegnamento, ordinario e straordinario, nei nostri atenei e che al denunciato possa essere sì permesso di usare il titolo di professore, tuttavia posponendolo alla qualifica di avvocato e specificando di quale insegnamento si tratta: "Studio legale, Avv. AA, Professore presso il liceo cantonale di ...".

D'altronde è lo stesso denunciato che ha intravisto il problema e la sua soluzione nelle proprie osservazioni, quando ha ammesso che, se esiste questo pericolo di pubblicità ingannevole, è a causa di una "non sufficientemente chiara specificazione del titolo di cui egli dispone.

deontologiche, emettendo una nota d'onorario senza averla preventivamente pattuita e antepo-
nendo il titolo di "Prof." al proprio cognome, pur non essendone legittimato. Giova al denunciato il fatto di non avere precedenti disciplinari e di avere provveduto a correggere, pendente la presente procedura, le indicazioni ingannevoli contenute in calce alla propria e-mail dello studio legale, togliendo il titolo di professore. Questa Commissione ritiene pertanto adeguata la sanzione della multa di CHF 500.00.

12. Occorre da ultimo stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. AA debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonimento, la multa fino a CHF 20'000.-, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale. I criteri per l'applicazione della misura disciplinare e per la sua commisurazione sono quelli delle disposizioni generali del CPS (art. 47 CPS), ovvero si deve giudicare in base alla colpa, tenendo conto dei motivi dell'infrazione, della vita anteriore e delle condizioni personali dell'interessato, dei suoi antecedenti, così come del comportamento da egli tenuto nel corso della procedura (Poledna, Kommentar zum Anwaltgesetz, IIa ed., n. 23 segg. all'art. 17; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187).

Nello specifico la violazione deontologica è data e può essere considerata di media entità. L'avv. AA ha violato più norme

Impressum

Editore

Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,
Corso San Gottardo 3, Casella postale 1649,
6830 Chiasso

Telefono: 091 682 95 61

Telefax: 091 682 95 62

E-mail: info@oati.ch

Website: <http://www.oati.ch>

Comitato di redazione

Commissione del Bollettino dell'Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino

avv. Augusta Simoni, coordinatrice,
Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
Telefono: 091 825 15 52
E-mail: augusta.simoni@crespi.ch

avv. Tamara Erez, membro,
Via Canonica 5, 6901 Lugano,
Telefono: 058 200 31 00
E-mail: tamara.erez@kellerhals-carrard.ch

avv. Lea Kaufmann, membro,
via Belvedere 3, 6976 Castagnola,
Telefono: 091 970 38 03

Distribuzione

Segretariato dell'Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino
Corso S. Gottardo 3, 6830 Chiasso

Grafica di copertina

Antonio Bertossi
Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010
at@pantonio.ch

Stampa

Pedrazzini Offset
tipografia-legatoria-edizioni-pubblicità
Via Varenna 7, 6600 Locarno
Telefono: 091 751 77 34, Fax: 091 751 51 18

Tiratura

1150 esemplari
2 numeri l'anno: aprile e novembre

Chiusura redazionale

15 marzo / 30 settembre

Abbonamento annuale: CHF 25.00
Numero singolo: CHF 15.00